

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3505} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 maggio 2010 (v. stampato Senato n. 2171)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « *Intercreditor Agreement* » e dell'accordo denominato « *Loan Facility Agreement* » stipulati in data 8 maggio 2010

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 maggio 2010*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

2. A decorrere dalla data della loro entrata in vigore, piena ed intera esecuzione è data all'accordo denominato « *Intercreditor Agreement* » stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale gli Stati membri dell'area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e all'accordo denominato « *Loan Facility Agreement* » stipulato in data 8 maggio 2010, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia in qualità di agente della prima, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area euro e KfW, per conto della Repubblica Federale di Germania, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del medesimo programma triennale coordinato dalla Commissione europea.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2010.

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;

Visto il Trattato sull'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea in base al quale l'Unione « promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri »;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare il protocollo n. 14 relativo all'Eurogruppo;

Vista la « Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro » formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;

Considerato in particolare che in detta dichiarazione gli Stati membri della zona euro hanno espresso « la volontà di intraprendere un'azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'insieme della zona euro » ed a tale fine hanno manifestato la disponibilità a contribuire a prestiti bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri « all'unanimità, in subordine a una stretta condizionalità e sulla base di una valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea »;

Considerato che l'11 aprile 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo hanno espresso un consenso unanime in ordine alla tipologia di sostegno finanziario che verrà dato alla Grecia, se necessario, al fine di garantire la stabilità finanziaria dell'area euro nel suo complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi nazionali necessari per essere in grado di fornire il suddetto sostegno con la massima rapidità;

Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo, preso atto della richiesta pervenuta dalla Grecia, hanno all'unanimità concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo le modalità decise nella citata dichiarazione dell'11 aprile 2010, per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino al limite di trenta miliardi di euro per il primo anno, e hanno altresì

convenuto che l'erogazione del primo prestito debba avvenire prima della scadenza del 19 maggio 2010;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte dell'area euro assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010.

ARTICOLO 2.

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta per la durata del programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia di cui all'articolo 1 l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai sensi dell'articolo 1.

2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all'articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 1, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia autorizzano il ricorso

ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

ARTICOLO 3.

1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all'articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

ARTICOLO 4.

1. I decreti di cui all'articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2010.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

**ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO
DI EURO 80 000 000 000**

Tra

**I SEGUENTI PAESI MEMBRI
LA CUI MONETA E' L'EURO:**

**REGNO DEL BELGIO, IRLANDA,
REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA FRANCESE,
REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI CIPRO,
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
REPUBBLICA DI MALTA, REGNO DEI PAESI BASSI,
REPUBBLICA D'AUSTRIA,
REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA,
REPUBBLICA SLOVACCA e
REPUBBLICA DI FINLANDIA**

e

**KfW, agendo nell'interesse pubblico, soggetto alle
direttive di e con il beneficio della garanzia
della Repubblica Federale di Germania,**

come Mutuanti

e

**LA REPUBBLICA ELLENICA
Come mutuatario**

**LA BANCA DI GRECIA
come Agente del Mutuatario**

8 MAGGIO 2010

QUESTO ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO (“Accordo”)

È fatto da e tra:

- (A) I Seguenti Paesi Membri la cui moneta è l'euro: Regno del Belgio, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia, rappresentati dalla Commissione Europea (d'ora innanzi la “**Commissione**”) e **KfW** agendo nell'interesse pubblico, soggetta alle direttive di e con il beneficio della garanzia della Repubblica Federale di Germania (d'ora innanzi i “**Mutuanti**” e singolarmente un “**Mutuante**”);
- (B) La **Repubblica Ellenica** (d'ora innanzi la “**Grecia**” o il “**Mutuatario**”) rappresentato dal Ministro delle Finanze; e
- (C) La “**Banca di Grecia**” operando come agente per il Mutuatario (d'ora innanzi “**Agente del Mutuatario**”) rappresentato dal Governatore della Banca di Grecia.

PREMESSA

Visto che:

- (1) La Grecia il 23 aprile 2010 ha richiesto prestiti bilaterali da altri Stati Membri la cui moneta è l'euro secondo la Dichiarazione dei Capi di Stato e Governo dell'area euro del 25 marzo 2010 e la Dichiarazione dell'Eurogruppo dell'11 aprile 2010.
- (2) In seguito a tale richiesta, i rappresentanti degli Stati Membri la cui moneta è l'euro (“**Stati Membri dell'Area Euro**”), eccetto la Grecia, hanno deciso il 2 maggio 2010 di dare sostegno di stabilità per la Grecia attraverso una struttura intergovernativa mediante prestiti bilaterali consorziati.
- (3) I prestiti sono concessi congiuntamente al finanziamento dal Fondo Monetario Internazionale (“**FMI**”) secondo un accordo stand-by (“**Accordo Stand-by del FMI**”).
- (4) I rappresentanti degli Stati Membri dell'Unione Europea hanno deciso il 5 maggio 2010 di affidare alla Commissione i compiti relativi al coordinamento ed alla gestione dei prestiti bilaterali consorziati come definiti nell'Accordo tra Creditori concluso l'8 maggio 2010 (“**Accordo tra Creditori**”).
- (5) I Mutuanti in tutte le loro funzioni, i loro diritti, i loro doveri secondo questo Accordo agiscono attraverso e sono rappresentati dalla Commissione. I Mutuanti hanno stabilito di agire in maniera coordinata e di trasmettere le comunicazioni alla Commissione attraverso il Presidente del Comitato tecnico dell'Eurogruppo (Euro Working Group).
- (6) Le misure riguardanti il coordinamento e il monitoraggio della disciplina del bilancio della Grecia e per stabilire le linee guida della politica economica della Grecia saranno definite in una decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“**TFUE**”), e il sostegno dato alla Grecia dipende dall'osservanza della Grecia delle misure in linea con tale decisione e stabilite in una Nota

di Politica Economica e Finanziaria, Nota di Intesa sulla Politica Economica Specifica e Nota tecnica di Accordo (d'ora innanzi "**MoU**") firmati il 3 maggio 2010 dalla Commissione in seguito all'approvazione da tutti gli Stati membri della Zona Euro (eccetto la Grecia), dal Mutuatario e dalla Banca di Grecia (che potranno subire emendamenti e supplementi nel tempo).

- (7) L'emanazione del primo prestito sarà condizionata dalla firma della MoU e dall'entrata in vigore di questo Accordo.
- (8) L'emanazione di prestiti dopo il primo dipenderà dalla decisione favorevole degli Stati membri dell'Euro Zona (eccetto la Grecia) dopo aver consultato la Banca Centrale Europea (d'ora innanzi "**BCE**") sulla base dei risultati delle verifiche da parte della Commissione che l'implementazione della politica economica del Mutuatario accorda con il programma di assestamento o qualsiasi altra condizione stabiliti nella decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 del TFUE e della MoU.
- (9) La Commissione aprirà un conto a nome dei Mutuanti presso la BCE, da usare per tutti i pagamenti da parte dei Mutuanti e il Mutuatario nel contesto di questo Accordo.
- (10) La Grecia ha indicato la Banca di Grecia come suo agente per i fini di questo Accordo.
- (11) Misure adatte in relazione alla prevenzione di, e alla lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità che potrebbero influenzare il supporto garantito da questo Accordo o l'utilizzo effettivo dei fondi stipulati qui saranno presi dalle autorità del Mutuatario.
- (12) La Commissione avrà il diritto di eseguire controlli diretti e ispezioni ove necessario.
- (13) Data l'esigenza di alcuni Mutuanti di completare le procedure nazionali (incluso ove necessario l'autorizzazione parlamentare) prima di poter concordare la partecipazione nella erogazione dei prestiti secondo questo Accordo, i prestiti iniziali dovranno forse essere finanziati con una nuova allocazione quando queste procedure saranno completate.
- (14) La Repubblica Federale di Germania ("**Germania**") ha indicato KfW come Mutuante per la Germania per i fini di questo Accordo. Di conseguenza, riferimenti a KfW come Mutuante si riferiscono a KfW che agisce nell'interesse pubblico, soggetta alle istruzioni di e con il beneficio della garanzia della Germania.

Ora, quindi, le parti in questione hanno accordato quanto segue:

1. LA CONCESSIONE

- (1) I Mutuanti mettono a disposizione del Mutuatario una struttura per la concessioni di prestiti (d'ora innanzi "**Concessione**") in euro di un ammontare di capitale complessivo fino a EUR 80 000 000 000 (ottanta miliardi di Euro), soggetto alle condizioni della MoU e di questo Accordo.
- (2) L'ammontare massimo con cui ogni Mutuante contribuirà secondo questa Concessione è quello elencato accanto al suo nome nella sezione Impegno nell'Allegato I come e nella misura che viene incrementato, cancellato o ridotto secondo i termini di questo Accordo e dell'Accordo tra i Creditori (per ogni Mutuante, il proprio "**Impegno**" e la somma dei loro impegni è uguale all'"**Impegno Totale**").

- (3) Il Mutuatario userà tutte le somme prese in prestito da esso secondo la Concessione in conformità ai suoi doveri secondo la MoU.

2. DIRITTI E DOVERI DEI MUTUANTI

- (1) I doveri di ogni Mutuante secondo questo Accordo saranno molteplici. La mancanza di osservanza ai doveri di questo Accordo non influenzerà i doveri di altri Mutuanti di questo Accordo. Nessun Mutuante sarà responsabile per i doveri di qualsiasi altro Mutuante in questo Accordo.
- (2) I diritti di ogni Mutuante secondo o in connessione con questo Accordo saranno separati ed indipendenti e qualsiasi debito che sorge secondo questo Accordo a un Mutuante da parte del Mutuatario sarà un debito separato ed indipendente. Il Mutuatario non darà priorità a un Mutuante rispetto ad altri.
- (3) I Mutuanti e il Mutuatario non assegneranno o trasferiranno in altri modi qualsiasi diritto o dovere (o, rispetto ai Mutuanti, entreranno in qualsiasi accordo con qualsiasi terzo con l'intenzione di trasferire tutto o una parte della loro esposizione con il Mutuatario o tutto o parte del loro rischio e premio derivante dalla loro partecipazione in questo Accordo) senza il consenso per scritto di tutti i Mutuanti.
- (4) Nonostante l'Articolo 2(3) di cui sopra, un Mutuante avrà diritto di assegnare e/o trasferire:
- (a) parte (ma non tutto) dei suoi diritti e doveri di un Prestito nel contesto di una nuova allocazione delle partecipazioni dei Mutuanti (come definita nell'Articolo 3(6) di seguito) tra loro come contemplato nell'Articolo 6 dell'Accordo tra i Creditori; oppure
 - (b) qualsiasi suo diritto e dovere rispetto ad un Prestito al Paese Membro che è il suo garante.
- (5) Qualsiasi assegnazione o trasferimento di questa natura dovrà essere secondo i termini dell'Articolo 13.
- (6) All'atto dell'assegnazione e trasferimento di qualsiasi suo diritto o dovere, i Mutuanti implicati notificheranno immediatamente il Mutuatario per scritto di tale assegnazione e trasferimento.

3. EROGAZIONE, EROGAZIONE NETTA E CONDIZIONI PRECEDENTI

- (1) Secondo i termini e le condizioni di questo Accordo e della MoU, il Mutuatario può, dopo aver consultato la Commissione, richiedere una erogazione secondo questo Accordo (ogni erogazione fatta o da fare secondo la Concessione o l'ammontare di capitale rimanente al momento è d'ora in avanti denominato come un "**Prestito**") attraverso l'invio alla Commissione di una richiesta di fondi debitamente compilata secondo il modulo nell'Allegato 2, accettando irrevocabilmente i termini principali lì indicati secondo l'Articolo 3(3) (d'ora innanzi "**Richiesta di Fondi**").
- (2) Ai fini di questo accordo, "**Giorno Lavorativo**" indica un giorno in cui il sistema di pagamento TARGET2 è aperto. "**Periodo di Disponibilità**" è il periodo che comincia con

l'entrata in vigore di questo Accordo e che finisce (includendolo) il giorno del terzo anniversario della data di questo Accordo.

- (3) Una Richiesta di Fondi è irrevocabile e non verrà considerata come debitamente compilata se non specifica almeno:
- (a) la data proposta per l'erogazione del Prestito richiesto ("**Data di Erogazione**") che deve essere (i) un Giorno Lavorativo, e (ii) un giorno (non Sabato o Domenica) in cui le banche siano aperte per le normali operazioni nella capitale di ogni Paese Mutuante, e (iii) un giorno che sia entro il Periodo di Disponibilità, e (iv) un giorno non prima del quindicesimo Giorno Lavorativo dopo la data di Richiesta di Fondi; nonostante i precedenti, il punto (iv) non si applica al primo Prestito;
 - (b) l'ammontare del Prestito richiesto che deve essere di almeno un miliardo di Euro;
 - (c) il periodo di tolleranza richiesto per tale Prestito, se presente, durante il quale nessun pagamento di capitale dovrà essere fatto dal Mutuatario e che non potrà superare un periodo di tre anni dalla Data di Erogazione ("**Periodo di Tolleranza**");
 - (d) il periodo del Prestito richiesto che non potrà superare cinque anni dalla Data di Erogazione del Prestito e l'ultimo giorno del quale deve essere una Data di Pagamento di Interessi (come definito di seguito) ("**Periodo**"); e
 - (e) il piano di ammortamento, che provvederà a che i principali rimborsi eseguiti dal Mutuatario saranno ogni tre mesi e di ammontare di capitale uguale, ad ogni Data di Pagamento di Interessi (come definito di seguito) cominciando con la prima Data di Pagamento di Interessi dopo la scadenza del Periodo di Disponibilità o (se più tardi) la fine del Periodo di Tolleranza pertinente (se presente) e che finisce in un Giorno di Pagamento di Interessi che sia alla fine del Periodo di quel Prestito.
- (4) In seguito ad una Richiesta di Fondi relativa al primo Prestito, i doveri dei Mutuanti di pagare l'ammontare della Partecipazione Netta (come definito in Articolo 3(6) di seguito) al Mutuatario con rispetto al primo Prestito saranno soggetti a:
- (a) che la Commissione abbia ricevuto un parere legale soddisfacente per i Mutuanti data dal Consulente Legale dello Stato al Ministero della Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e dal Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza mediante in modulo in Allegato 4. Questo parere legale non riporterà una data dopo la data di Richiesta di Fondi. Il Mutuatario si impegna a informare i Mutuanti immediatamente se, tra la data del parere legale e la Data di Erogazione, si verifici qualsiasi evento che potrebbe rendere inesatta qualsiasi dichiarazione fatta nel parere legale;
 - (b) che la Commissione abbia ricevuto dal Ministro delle Finanze del Mutuatario un documento ufficiale indicante le persone autorizzate a firmare le Richieste di Fondi (e che quindi validamente impegnano il Mutuatario) e contenente le firme di queste persone;
 - (c) la firma della MoU;

- (d) che la Commissione abbia ricevuto, non dopo la Data di Erogazione relativo a questo Prestito, Conferme di Impegni di almeno cinque Mutuanti per almeno i 2/3 dell' Ammontare Totale ("**Massa Critica di Mutuanti**");
 - (e) che la Commissione abbia ricevuto conferma dai Mutuanti (i) che siano soddisfatti che le condizioni di utilizzo secondo questo accordo siano soddisfatte, e (ii) dei termini secondo i quali sono disposti a fare un Prestito al Mutuatario;
 - (f) che non sia accaduto alcun cambiamento materiale avverso dalla data di questo Accordo che potrebbe, secondo i Mutuanti, dopo aver sentito il Mutuatario, pregiudicare materialmente le capacità del Mutuatario di adempiere ai suoi doveri di pagamento secondo questo Accordo, cioè di pagare gli interessi sul Prestito da erogare e di rimborsarlo; e
 - (g) che non sia accaduto alcun Evento di Morosità che permane.
- (5) A seguito di una Richiesta di Fondi in rispetto ad un Prestito successivo, il dovere dei Mutuanti di trasferire la Partecipazione Netta, come definito nell' Articolo 3(6) di seguito, di qualsiasi Prestito successivo al Mutuatario sarà soggetto a:
- (a) la conferma da parte del Mutuatario che non siano accaduti eventi che renderebbero falsa qualsiasi dichiarazione fatta nel parere legale ricevuto dai Mutuanti secondo l' Articolo 3(4)(a);
 - (b) il permanere di Impegni da parte di una Massa Critica di Mutuanti;
 - (c) che la Commissione abbia ricevuto conferma dei Stati Membri dell' Euro Zona (eccetto la Grecia) che sono soddisfatti dall' osservanza del Mutuante dei termini della MoU e delle condizioni imposti nella decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 TFUE; e
 - (d) che siano soddisfatte le condizioni riportate nei Paragrafi (e), (f) e (g) dell' Articolo 3(4).

Se le condizioni nell' Articolo 3(4) (nel caso del primo Prestito) o nell' Articolo 3(5) sopra (nel caso di Prestiti successivi) sono soddisfatte, la Commissione notificherà il Mutuante per mezzo di nota scritta con il modulo nell' Allegato 3 stabilendo l' ammontare e i termini precisi (che possono o possono non essere diversi da quelli specificati nella corrispondente Richiesta di Fondi) del Prestito che i Mutuanti sono disposti a fare al Mutuatario secondo questo Accordo (d' ora innanzi "**Avviso di Accettazione**"). Il Mutuante e i Mutuatari Impegnati, come definito nell' Articolo 3(6) di seguito, saranno irrevocabilmente legati dai termini dell' Avviso di Accettazione, almeno che i termini del Prestito siano diversi da quelli specificati nella Richiesta di Fondi, nel qual caso il Mutuatario e i Mutuatari Impegnati saranno legati solamente dai termini dell' Avviso di Accettazione se il Mutuante informa la Commissione per scritto del suo consenso al riguardo. Nel caso del rifiuto del Mutuatario di accettare tali termini, la Richiesta di Fondi ed il relativo Avviso di Accettazione saranno entrambi cancellati.

- (6) Se le condizioni stabilite in questo Accordo (e in particolare negli Articoli 3(4) e 3(5) sopra) sono state rispettate, ogni Mutuante che ha inviato alla Commissione una Conferma di Impegno (essendo in tal caso il Mutuante un "**Mutuante Impegnato**") trasferirà, entro e non oltre la Data di Erogazione corrispondente, a credito del Conto dei Mutuanti la sua

partecipazione in ogni Prestito (“**Partecipazione**”) (ridotto, per l’unico scopo di stabilire e fornire per il pagamento dell’Ammontare di Erogazione Netto (come definito in Paragrafo (8) di seguito), dall’ammontare della Commissione di Servizio (come definita in Articolo 5(2) di seguito) calcolato con riferimento all’ammontare di tale Partecipazione secondo l’Articolo 5(2), “**Partecipazione Netta**”), siccome tale Partecipazione sarà determinata secondo le indicazioni dell’Accordo tra Creditori.

Per evitare ogni dubbio, per tutti gli impieghi e motivi diversi dal determinare e provvedere al pagamento dell’Ammontare Netto di Erogazione (per esempio per motivi di rendicontazione, votazioni, ecc.) solo la Partecipazione (non la Partecipazione Netta) dei Mutuanti sarà presa in considerazione.

- (7) A un Mutuante Impegnato non sarà richiesto di partecipare ad un Prestito se le condizioni dell’Articolo 5(7) si verificano e nonostante qualsiasi misura proposta dall’Euro Working Group tale Mutuante Impegnato non riesce a coprire il costo di finanziare i propri Impegni secondo questo Accordo.
- (8) Se la BCE avrà ricevuto sul conto dei Mutuanti prima delle ore 11 secondo l’ora di Bruxelles della mattina della Data di Erogazione in relazione ad un Prestito il complessivo delle Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati in tale Prestito (d’ora innanzi “**Ammontare Netto di Erogazione**”), i Mutuanti faranno in modo che la Commissione istruisca la BCE di trasferire l’Ammontare Netto di Erogazione alla Data di Erogazione al conto in euro dell’Agente del Mutuante (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR030100023000000000200659) (Causale: “Euro Area Stability Support to Greece”), o ad altro conto in euro che l’agente del Mutuante indicherà per scritto alla Commissione e alla BCE con copia indirizzata al Mutuante al più tardi a due giorni prima della Data di Erogazione.

Se, alla Data di Erogazione, il conto dei Mutuanti non è stato accreditato con l’ammontare totale di tutte le Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati per tale Prestito, allora:

- (a) laddove il complessivo delle Partecipazioni Nette realmente ricevute con riguardo a tale Prestito rappresenti almeno il 90% del totale delle Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati in tale Prestito, allora, se il Mutuatario lo consenta, l’Ammontare Netto di Erogazione sarà ridotto in modo da essere uguale alla somma delle Partecipazioni Nette realmente ricevute dalla BCE e i Mutuanti indicheranno alla Commissione di ordinare alla BCE di trasferire l’Ammontare Netto di Erogazione così ridotto al Mutuatario nel modo specificato precedentemente. Di contro, se il Mutuatario rifiuta di ricevere tale somma ridotta rispetto al Prestito la Commissione non istruirà la BCE di trasferire tali fondi (che saranno immediatamente restituiti ai Mutuanti Impegnati) e la Richiesta di Fondi ed il relativo Avviso di Accettazione saranno cancellati automaticamente. Se qualsiasi parte del deficit delle Partecipazioni Nette è di fatto ricevuto entro 2 Giorni Lavorativi dalla Data di Erogazione programmata allora la Commissione consulterà il Mutuatario se desidera ricevere una rimessa di tali fondi e in quel caso le parti apporteranno modifiche ai termini della parte relativa del Prestito che si rendano necessari per accogliere la ricezione ritardata di tali fondi. I fondi ricevuti al di fuori di questo periodo di 2 Giorni Lavorativi saranno restituiti dalla Commissione ai relativi Mutuanti; o
- (b) laddove il totale di Partecipazioni Nette realmente ricevute riguardanti tale Prestito sia meno del 90% della somma delle Partecipazioni Nette di tutti i Mutuanti Impegnati per

tale Prestito la Commissione non istruirà la BCE a trasferire al Mutuante i fondi corrispondenti (che rimarrà accreditato al Conto dei Mutuanti) fino a che la Commissione abbia ricevuto altre indicazioni dai Mutuanti di fare in tale maniera e il Mutuatario abbia avvisato la Commissione per scritto del proprio consenso a ricevere i fondi. Nel caso che:

- (i) i Mutuanti hanno chiesto alla Commissione di non procedere oltre con l'erogazione; o i Mutuanti non sono riusciti ad istruire la Commissione entro due Giorni Lavorativi dopo la Data di Erogazione, o
- (ii) il Mutuatario ha avvisato la Commissione del proprio rifiuto di ricevere la somma ridotta oppure il Mutuatario non ha avvisato la Commissione del proprio consenso di ricevere i fondi entro due Giorni Lavorativi dopo la Data di Erogazione,

la Commissione ordinerà alla BCE di restituire immediatamente le Partecipazioni Nette accreditate dal Conto dei Mutuanti ai Mutuanti Impegnati interessati e la Richiesta di Fondi ed il relativo Avviso di Accettazione saranno annullati; e

- (c) qualsiasi modifica secondo i Punti (a) e (b) sarà senza pregiudizio ai diritti del Mutuatario nei confronti dei Mutuanti Impegnati che non sono riusciti a finanziare la loro parte del Prestito.

- (9) L'erogazione di un Prestito non impegnerà in nessuna circostanza qualsiasi parte a procedere con il mutuare qualunque altro Prestito.
- (10) Il diritto del Mutuatario di richiedere Prestiti secondo questo Accordo finisce alla fine del Periodo di Disponibilità, a seguito della quale qualsiasi ammontare non erogato della Concessione sarà considerato immediatamente cancellato.

4. **RAPPRESENTANZE, GARANZIE E IMPEGNI**

(1) Rappresentanze

Il Mutuatario rappresenta e garantisce i Mutuanti alla data di questo Accordo e ad ogni Data di Pagamento di Interessi che:

- (a) ogni Prestito costituirà un'obbligazione libera, diretta, incondizionata, non subordinata e generale del Mutuatario e si collocherà almeno alla pari a tutti gli altri prestiti ed impegni liberi e non subordinati del Mutuatario del presente e del futuro derivante dal proprio Indebitamento Rilevante come definito in Articolo 8(1)(g) di seguito; e
- (b) il parere legale del Consulente Legale dello Stato al Ministero della Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e del Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza fornito secondo Articolo 3(4)(a) è preciso e corretto.

Il Mutuatario conferma la ricezione di una copia dell'Accordo tra Creditori e dichiara di esserne a conoscenza e di comprenderne i contenuti. Nel caso di qualsiasi modifica

all'Accordo tra Creditori i Mutuanti forniranno i termini revisionati al Mutuatario per il suo riconoscimento.

(2) Impegni

Il mutuatario si impegna, finché tutto il capitale di questo Accordo non sia stato interamente rimborsato e tutti gli interessi e somme in più, se ci sono, dovuti secondo questo Accordo non siano stati pagati per intero:

(a) con l'eccezione di gli impegni elencati nei paragrafi (1) a (6) di seguito:

- (i) a non stipulare mediante mutuo, promessa o qualsiasi altro impegno sui propri beni o redditi qualsiasi Indebitamento Rilevante presente o futuro e qualsiasi garanzia o indennità dato rispetto ad esso, almeno che i Prestiti allo stesso momento prendano parte equamente e proporzionalmente a tale titolo; e
- (ii) a non concedere a qualsiasi altro creditore o detentore del suo debito nazionale una priorità oltre quella dei Mutuanti.

La concessione dei seguenti impegni non costituirà una violazione di questo Articolo:

- (1) impegni su qualsiasi proprietà incorsi per assicurare il prezzo di vendita di tale proprietà e qualsiasi rinnovo o proroga di impegni di questo tipo che è limitato alla proprietà originale coperta da esso e che assicura un rinnovo o proroga del finanziamento originalmente assicurato; e
- (2) impegni su beni commerciali nati nel corso delle transazioni commerciali normali (e che finiscono al più tardi entro un anno) per finanziare l'importazione o esportazione di tali beni verso o da la nazione del Mutuatario; e
- (3) impegni che assicurano o forniscono il pagamento dell'Indebitamento Rilevante contratto solamente per finanziare un progetto specifico di investimento, se le proprietà alle quali si applicano questi impegni siano le proprietà che sono l'oggetto di tale finanziamento, o che sono redditi o diritti derivanti dal progetto; e
- (4) qualsiasi altro impegno esistente alla data delle firma di questo Accordo, se tali impegni rimangono circoscritti alle proprietà attualmente riguardanti da questi e proprietà che riguarderanno tali impegni nei contratti in essere alla data della firma di questo Accordo e se inoltre tali impegni assicurano o prevedono il pagamento solamente di quegli impegni assicurati o previsti a questa data o qualsiasi rifinanziamento di tali impegni; e
- (5) tutti gli altri impegni legali e privilegi che esistono solamente grazie alla legge e che non possono essere ragionevolmente evitati dal Mutuatario; e
- (6) impegni concessi o consentiti in relazione ad una cartolarizzazione di beni dello Stato laddove la transazione riguarda (a) (i) la vendita, il trasferimento o l'assegnazione dei beni dello Stato ad un'azienda di finalità speciali o altro ente simile o (ii) la concessione da parte del Mutuatario di titoli sui beni dello Stato, dove (b) tali beni Statali sono usati in qualsiasi caso per sostenere o assicurare

una emanazione pubblica di titoli da tale azienda di finalità speciali o entità simile e dove il ricorso degli investitori a tali titoli è limitato al reddito generato da o il valore futuro di tali beni Statali e (c) se i termini di tale cartolarizzazione e l'uso dei proventi di tale transazione sono in linea con le condizioni della politica della MoU e contabilizzati nei conti nazionali secondo i principi ESA 95 e la guida Eurostat sulle operazioni di cartolarizzazione intraprese dai governi.

In questo Articolo “finanziare un progetto specifico di investimento” significa qualsiasi finanziamento per l'acquisto, la costruzione o lo sviluppo di proprietà in connessione con un progetto se l'ente fornitore per tale finanziamento ha espressamente dichiarato di guardare alle proprietà finanziate e ai redditi da generare dall'uso di, o perdita o danno a, tali proprietà come la sorgente principale di rimborso per il denaro anticipato.

- (b) A utilizzare le Somme Nette di Erogazione secondo la decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 TFUE in vigore in quel momento e secondo la MoU.
- (c) A rimborsare solamente i Prestiti erogati secondo questo Accordo secondo i termini di questo Accordo su base proporzionale e di pari passo ad ogni Mutuante Impegnato attraverso pagamenti al conto dei Mutuanti al BCE e di non accordare su base bilaterale o preferenziale con singoli Mutuanti rispetto ai Prestiti fatti secondo questo Accordo;
- (d) A ottenere e mantenere in piena forza ed effetto tutte le autorizzazioni necessarie per adempiere i doveri di questo Accordo;
- (e) Ad adempiere tutte le leggi applicabili che potrebbero influenzare la propria capacità di eseguire questo Accordo.

5. INTERESSI, COSTI E SPESE

- (1) Soggetto all'Articolo 5(7) di seguito, per ogni Prestito in essere, il Mutuatario pagherà ad ogni Data di Pagamento di Interessi l'interesse maturato su tale Prestito durante il Periodo d'Interesse terminante in tale data, ad un tasso annuale (“**Tasso d'Interesse**”) uguale alla somma di:
 - (a) l'EURIBOR a tre mesi a quella data determinato come da Allegato 5, o (i) rispetto ai periodi che sono uguali o eccedenti una settimana e sono meno di tre mesi, l'EURIBOR corrispondente determinato (usando l'EURIBOR per il periodo prossimo più lungo per il quale tale tasso è disponibile) e (ii) rispetto ai periodi di meno di una settimana il tasso EONIA applicabile per ogni giorno con capitalizzazione giornaliera; e
 - (b) un margine uguale a:
 - (i) 300 punti base, rispetto a qualsiasi Periodo d'Interesse che inizia il giorno o dopo la Data di Erogazione di un Prestito fino a e incluso il Periodo d'Interesse che termina tre anni dopo tale Data di Erogazione o, se questo non è un Giorno di Pagamento di Interessi, il primo Giorno di Pagamento di Interessi dopo tre anni dopo tale Data di Erogazione; e

(ii) 400 punti base rispetto a qualsiasi Periodo d'Interesse successivo.

Ai fini di questo Accordo:

La “**Data di Pagamento degli Interessi**” significa, rispetto a qualsiasi Prestito, qualsiasi e ogni 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno e la data finale di rimborso di tale Prestito se esso diventa rimborsabile prima della fine del suo Periodo pianificato; e

“**Periodo d'Interesse**” significa, rispetto a un Prestito, ogni periodo trimestrale che inizia (e include) una Data di Pagamento d'Interessi e terminante (ma escludendo) la prossima data di Pagamento d'Interessi, eccetto che per (i) il primo Periodo d'Interesse rispetto al Prestito che inizierà (includendo) la propria Data di Erogazione e che termina (ma esclude) la prima Data di Pagamento d'Interesse e (ii) qualsiasi periodo d'interesse interrotto nel caso un Prestito sia accelerato o altrimenti rimborsato in una data che non sia l'ultimo giorno del Periodo pianificato.

- (2) Per coprire i costi d'operazione, il Mutuatario pagherà a ogni Mutuante Impegnato una commissione di servizio pari a 50 punti base (“**Commissione di Servizio**”) da calcolare sull'ammontare del capitale della Partecipazione di ogni Mutuante Impegnato in ogni Prestito che sarà dedotto da ogni Prestito da erogare al Mutuatario. Nel caso di una nuova distribuzione di Partecipazioni tra i Mutuanti tale Commissione di Servizio sarà nuovamente distribuita tra i Mutuanti che partecipano al Prestito in questione secondo i termini dell'Accordo tra Creditori.
- (3) La Commissione informerà il Mutuatario e i Mutuanti due Giorni Lavorativi prima del primo giorno del Periodo d'Interesse relativo circa i dettagli del calcolo degli interessi per tale Periodo d'Interesse. La determinazione dell'EURIBOR e il metodo di conteggio dei giorni saranno determinati dalla Commissione come da Allegato 5.
- (4) Il Mutuatario pagherà la quota d'interesse dovuta sul conto dei Mutuanti menzionato nell'Articolo 7(3) alla Data di Pagamento degli Interessi pertinente e secondo le condizioni comunicategli dalla Commissione. L'interesse su un Prestito maturerà dalla data in cui i montanti rispettivi sono trasferiti al conto presso l'Agente del Mutuatario fino alla data in cui i rimborsi rispettivi sono irrevocabilmente accreditati sul conto dei Mutuanti.
- (5) Se il Mutuatario non riesce a pagare qualsiasi somma dovuta secondo questo Accordo il giorno dovuto, esso pagherà in aggiunta gli interessi di mora su tale somma (o, se questo sia il caso, l'ammontare di ciò al momento dovuto e non pagato) ai Mutuanti dalla data in cui era dovuto alla data del suo pagamento per intero, calcolato riferendosi ai successivi periodi d'interesse (ognuno di una durata che i Mutuanti possono di volta in volta scegliere, il primo periodo che inizia la data in cui è dovuto il pagamento attinente e, ove possibile, la durata di tale periodo sarà di una settimana) ad un tasso annuale per l'ammontare arretrato che è 200 punti base oltre il Tasso d'Interesse che sarebbe stato da pagare se l'ammontare arretrato avesse, nel periodo di non pagamento, costituito un Prestito.

Finché permane la mancanza di pagamento, tale rata sarà fissata di nuovo secondo le procedure di questo Articolo 5(5) il giorno ultimo di ogni periodo d'interesse e l'interesse non pagato secondo questo Articolo relativo ai periodi d'interesse precedenti sarà aggiunto

all'ammontare di interesse dovuto alla fine di ogni periodo d'interesse. L'interesse di mora sarà dovuto e pagabile di volta in volta su richiesta della Commissione.

- (6) Il Mutuatario si impegna a pagare ai Mutuanti o alla Commissione tutto l'interesse in più e tutti i costi e le spese, inclusi quelli legali, contratti e pagabili dai Mutuanti o dalla Commissione come conseguenza di una rottura di un obbligo secondo questo Accordo da parte del Mutuatario.
- (7) Se un Mutuante incontra costi di finanziamenti più alti di quelli applicabili al Mutuatario secondo questo Accordo tale mutuante può informare gli altri Mutuanti e la Commissione (attraverso il Presidente del Euro Working Group) e il Euro Working Group prenderà una decisione secondo l'Accordo tra Creditori e informerà il Mutuatario di conseguenza.

6. **RIMBORSO, RIMBORSO ANTICIPATO, RIMBORSO OBBLIGATORIO E REVOCA**

- (1) Il Mutuatario rimborserà l'ammontare di capitale di ogni Prestito il giorno (i giorni) (ognuno dei quali deve essere una Data di Pagamento degli Interessi) e secondo le condizioni a esso comunicati dalla Commissione nell'Avviso di Accettazione corrispondente e documentazione relativa.
- (2) Il Mutuatario potrà, se avvisa per scritto i Mutuanti non meno di un mese prima e subordinato all'accordo dei Mutuanti, rimborsare in anticipo il Prestito interamente o parzialmente (un rimborso anticipato parziale deve essere almeno di un miliardo di Euro) in una Data di Pagamento degli Interessi.
- (3) Se rimane in essere più di un Prestito, il rimborso anticipato sarà applicato equamente tra tutti i Prestiti senza prendere in considerazione la loro scadenza, a meno che la nuova distribuzione secondo l'Articolo 6 dell'Accordo tra Creditori sia stata eseguita e completata, nel qual caso il Mutuatario potrà selezionare a quale Prestito o Prestiti sarà applicato il rimborso anticipato.
- (4) Si applicheranno le seguenti restrizioni:
 - (a) l'avviso di rimborso anticipato sarà irrevocabile e specificherà l'ammontare e la data in cui il rimborso anticipato sarà fatto, che dovrà essere una Data di Pagamento degli Interessi; e
 - (b) qualsiasi rimborso anticipato sarà fatto insieme all'interesse maturato sull'ammontare rimborsato anticipatamente e soggetto al pagamento da parte del Mutuatario dei costi, delle spese o delle tariffe che essi contrarranno (incluso finanziamenti interrotti e costi di *hedging* interrotti) come conseguenza di tale rimborso anticipato. L'interesse maturato sarà dovuto al Tasso d'Interesse stabilito per il periodo in questione; e
 - (c) qualsiasi rimborso anticipato parziale sarà dato (dopo aver pagato l'interesse maturato, le tariffe o altre somme dovute riguardanti l'ammontare del rimborso anticipato) proporzionalmente alle somme di capitale stabilite; e
 - (d) qualsiasi ammontare che è volontariamente rimborsato anticipatamente non può essere di nuovo prestato.

- (5) Il Mutuatario potrà revocare, previo avviso scritto di almeno due settimane, tutto o una parte (di almeno un milione di Euro) dell'ammontare non ritirato della Concessione.
- (6) Se:
- (a) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una decisione finale decide che questo Accordo o il concedere questi Prestiti viola le norme dell'Unione Europea e tale violazione non può essere rimediata allora la Concessione per intero (cioè gli Impegni di tutti i Mutuanti qui di seguito) sarà immediatamente e irrevocabilmente revocata ma questo non farà accelerare altri Prestiti in essere; o
 - (b) una Corte Costituzionale di un Mutuante o altra corte con giurisdizione competente rispetto a tale Mutuante decide in via definitiva che questo Accordo o un Prestito è in violazione della Costituzione del Mutuante e tale violazione non potrà essere rimediata, allora solamente l'Impegno del Mutuante in questione sarà immediatamente e irrevocabilmente revocato ma questo non farà accelerare altri Prestiti in essere.
- (7) Se il finanziamento concesso al Mutuatario secondo l'Accordo Stand-by del FMI è rimborsato anticipatamente per intero o per una parte se volontariamente o obbligatoriamente una somma proporzionale dei Prestiti fatti secondo questo Accordo, se i Mutuanti non si accordano diversamente all'unanimità, diverrà immediatamente dovuto e rimborsabile secondo un ammontare basato sulla proporzione iniziale tra i Prestiti secondo questo Accordo e i finanziamenti secondo l'Accordo Stand-by del FMI.

7. PAGAMENTI

- (1) Tutti i pagamenti dovuti da parte del Mutuatario saranno pagati senza riduzione o riconvenzione, libero e esente da, e senza riduzioni per e a causa di, qualsiasi tassa, commissioni e altre tariffe per l'intera durata di questo Accordo.
- (2) Il Mutuatario dichiara che tutti i pagamenti e trasferimenti secondo questo Accordo, e anche l'Accordo stesso, non sono soggetti a tasse o imposte nel Paese del Mutuatario e non vi saranno soggetti per tutto il periodo dell'Accordo. Se ciò nonostante al Mutuatario viene chiesto per legge di fare questi tipi di deduzioni, il Mutuatario pagherà i montanti supplementari di modo che i Mutuanti ricevano per intero i montanti specificati da questo Accordo.
- (3) Tutti i pagamenti da parte del Mutuatario saranno eseguiti via SWIFT messaggio MT202 nel TARGET2 alla data di valuta prima delle ore 11:00 a.m. del fuso orario di Bruxelles al partecipante TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, a favore del conto numero 4050992001, intestato a "Pooled bilateral loans EC/Lenders" con causale "Euro Area Stability Support to Greece", o ad altro conto che la Commissione potrà indicare al Mutuatario e all'Agente del Mutuatario mediante avviso scritto almeno due Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi in questione ("**Conto dei Mutuanti**").
- (4) La Commissione per conto dei Mutuanti avviserà il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario almeno quindici giorni di calendario prima di ogni Data di Pagamento degli Interessi circa

l'ammontare di capitale e interesse dovuto e pagabile in quella data e circa i dettagli (tasso d'interesse, periodo d'interesse) sulla quale si basa il calcolo degli interessi.

- (5) Il Mutuatario invierà ai Mutuanti e alla BCE una copia della propria richiesta di pagamento inviato all'Agente del Mutuatario almeno due Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi in questione.
- (6) Se il Mutuatario pagherà un ammontare in riferimento a uno dei Prestiti che è meno dell'ammontare totale dovuto e pagabile secondo questo Accordo, il Mutuatario con la presente rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe avere di appropriarsi della somma pagata così come alle somme dovute.

L'ammontare così pagato secondo un Prestito sarà applicato per la soddisfazione totale o parziale dei pagamenti dovuti secondo tale Prestito nell'ordine seguente:

- (a) *primo* per tariffe, spese e indennità;
 - (b) *secondo* per interessi per pagamenti in ritardo come stabilito nell'Articolo 5(5);
 - (c) *terzo* per interessi; e
 - (d) *quarto* per capitale,
- purché queste somme siano dovute o scadute a quella data.
- (7) I calcoli e le determinazioni della Commissione secondo questo Accordo:
 - (a) saranno fatti in maniera commercialmente ragionevole; e
 - (b) saranno, mancando errori manifesti, vincolanti per tutti i Mutuanti e il Mutuatario.
 - (8) Quando un pagamento deve essere fatto secondo questo Accordo un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale pagamento sarà invece fatto il giorno Lavorativo immediatamente precedente.

8. EVENTI DI INADEMPIENZA

- (1) I Mutuanti possono, mediante avviso scritto (emesso dalla Commissione che agisce per conto loro) (e agendo secondo i termini dell'Accordo tra Creditori) al Mutuatario, revocare la Concessione e/o dichiarare che l'ammontare di capitale rimanente dei Prestiti sia immediatamente dovuto e pagabile, insieme all'interesse maturato, se:
 - (a) il Mutuatario non paga una parte di capitale o interesse secondo un Prestito o altri montanti dovuti secondo questo Accordo il giorno dovuto, se per intero o solo parzialmente, nel modo concordato in questo Accordo, rispetto a un Prestito e tale morosità continuerà per un periodo di trenta giorni di calendario (rispetto ad un inadempimento nel pagare interessi o altre somme escluso il capitale) o sette giorni di calendario (rispetto ad un inadempimento nel pagare somme di capitale) dopo che un avviso scritto a questo riguardo sia stato dato al Mutuatario dai Mutuanti; o

- (b) il Mutuatario o le sue agenzie saranno inadempienti nello svolgimento di qualsiasi dovere secondo questo Accordo (incluso il dovere stabilito nell'Articolo 1(3) di applicare Prestiti secondo i termini della MoU ma escludendo altri doveri secondo la Mou), e tale morosità continuerà per un periodo di un mese dopo un avviso scritto riguardante esso sarà stato dato al Mutuatario dai Mutuanti; o
- (c) i doveri del Mutuatario secondo questo Accordo sono dichiarati da una corte giurisdizionale competente di non essere vincolanti o attuabili per il Mutuatario o sono dichiarati illegali da una corte di giurisdizione competente; o
- (d) (i) è stato stabilito che in relazione a questo Accordo o la MoU, il Mutuatario o l'Agente del Mutuatario ha partecipato ad un'attività illegale, o ad altre azioni dannose per i Mutuanti o (ii) qualsiasi rappresentanza o garanzia fatta dal Mutuatario o dall'Agente del Mutuatario secondo questo Accordo è imprecisa, falsa o fuorviante; o
- (e) l'Indebitamento Rilevante del Mutuatario con un capitale complessivo di oltre 250 milioni di Euro è oggetto di una dichiarazione di inadempimento come definito in qualsiasi strumento che gestisce o evidenzia tale indebitamento e come conseguenza di tale dichiarazione di inadempimento c'è una accelerazione di tale indebitamento o di fatto una moratoria nei pagamenti; o
- (f) il Mutuatario non esegue per tempo i riacquisti con il FMI secondo l'Accordo Stand-by del FMI; o
- (g) il Mutuatario generalmente non ripaga il proprio Indebitamento Rilevante quando viene a scadenza o dichiara o impone una moratoria sul pagamento dell'Indebitamento Rilevante del Mutuatario o dell'Indebitamento Rilevante da lui assunti o garantiti.

Ai fini del suddetto, "**Indebitamento Rilevante**" significa Indebitamento Esterno e Indebitamento Pubblico Interno.

"**Indebitamento Esterno**" significa tutto l'indebitamento del Mutuatario o dell'Agente del Mutuatario (i) che è denominato o pagabile in una moneta diversa da quella legale del Mutuatario e (ii) che non era in origine contratto o assunto secondo un accordo o strumento fatto con o emanato a creditori di cui la maggioranza sono residenti in Grecia o entità i cui uffici centrali o mercato principale sono nel territorio della Grecia.

"**Indebitamento Pubblico Interno**" significa tutto l'indebitamento del Mutuatario che (i) è nella moneta legale del Mutuatario, (ii) è nella forma di o rappresentato da obbligazioni, cambiali o altri titoli o garanzie connesse e (iii) è o potrà essere quotato o comprato normalmente e venduto in qualsiasi borsa valori, sistema di scambi automatizzata, mercato *over the counter* o altri mercati di titoli.

- (2) I Mutuanti possono, ma non sono obbligati a, esercitare i loro diritti secondo questo Articolo e possono anche esercitarli solo parzialmente senza pregiudizio al futuro esercizio di tali diritti. In riferimento a tali diritti agiranno secondo i termini dell'Accordo tra Creditori.
- (3) Il Mutuatario rimborserà tutti i costi, le spese, le tariffe e perdite di interessi contratti e pagabili dai Mutuanti o dalla Commissione di seguito a un rimborso anticipato di un Prestito secondo questo Articolo. La perdita di interessi è la differenza (se è un ammontare positivo) tra il tasso d'interesse del Prestito e l'interesse ricevuto dal reinvestimento delle somme

rimborsate anticipatamente, per il periodo tra la data del pagamento anticipato e la data in cui il Prestito termina o possa essere terminata dai Mutuanti. In più, il Mutuatario pagherà interessi di mora, come previsto dal precedente Articolo 5(5), che maturerà dalla data in cui l'ammontare di capitale in circolazione del Prestito è stato dichiarato immediatamente dovuto e pagabile, fino alla data del reale pagamento per intero.

9. IMPEGNI INFORMATIVI

- (1) Il mutuatario fornirà alla Commissione per la distribuzione ai Mutuanti:
 - (a) tutti i documenti inviati dal Mutuatario ai suoi creditori generalmente allo stesso tempo del loro invio;
 - (b) un resoconto regolare sul progresso fatto nell'adempimento dei termini della MoU;
 - (c) prontamente, informazioni ulteriori riguardanti la propria condizione fiscale ed economica, come potrebbe ragionevolmente richiedere qualsiasi Mutuante o la Commissione; e
 - (d) qualsiasi informazione pertinente agli eventi che potrebbero ragionevolmente far scaturire un Evento di Morosità (e i passi, se esistenti, che si stanno compiendo per rimediarvi).

10. IMPEGNI PER ISPEZIONI, PREVENZIONE DI FRODE E VERIFICHE

I Mutuanti (secondo le istruzioni degli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Grecia)) potranno monitorare l'adempimento del Mutuatario verso gli obblighi qui elencati e della MoU e per questa finalità saranno rappresentati dalla Commissione e in questo modo:

- (a) La Commissione avrà il diritto di inviare i propri agenti o agenti rappresentanti debitamente autorizzati per eseguire controlli tecnici o finanziari o verifiche che la Commissione considera necessari per la gestione del Prestito.
- (b) Il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario forniranno informazioni pertinenti e documenti che potranno essere richiesti per la finalità di tali accertamenti, controlli o verifiche, e prendere tutte le misure opportune per facilitare il lavoro delle persone incaricate di svolgerlo. Il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario si impegnano di dare alle persone di cui al sotto-paragrafo (a) accesso ai siti e locali dove l'informazione e i documenti in questione sono tenuti.
- (c) Il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario assicureranno l'indagine e il trattamento soddisfacente di casi sospetti e reali di frode, corruzione o altre attività illegali concernenti la gestione del sostegno alla stabilità. Tutti i casi del genere nonché le misure ad essi connessi presi dalle autorità nazionali competenti saranno comunicati alla Commissione senza ritardo.

11. AVVISI

- (1) Tutti gli avvisi di questo Accordo avranno validità se fatti per scritto e inviati agli indirizzi elencati nell'Allegato 7. Ogni parte aggiornerà gli indirizzi e lo invierà alle altre parti interessate al momento dell'aggiornamento.

- (2) Tutti gli avvisi saranno dati per posta raccomandata. In casi urgenti, possono essere inviati per fax, messaggi SWIFT o con lettere spedite a mano agli elencati poc'anzi e confermati mediante posta raccomandata senza ritardi non dovuti. Gli avvisi divengono effettivi con la reale ricezione del fax, del messaggio SWIFT o della lettera.
- (3) Tutti i documenti, le informazioni e i materiali da fornire secondo questo Accordo saranno nella lingua inglese.
- (4) Ciascuna parte di questo Accordo fornirà alle altre la lista e le firme esempio delle persone autorizzate ad agire per loro conto secondo questo Accordo, subito alla firma di questo Accordo. Allo stesso modo, ciascuna parte aggiornerà tale elenco e lo invierà alle altre parti interessate al momento dell'aggiornamento.

12. VARIE

- (1) Se una o più disposizioni contenute in questo Accordo dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili in qualsiasi aspetto sotto qualsiasi legge applicabile, la validità, la legalità e la attuabilità delle disposizioni rimanenti contenute in questo Accordo non saranno in alcun modo interessate o impedita da ciò. Le disposizioni che sono totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili saranno interpretate e quindi implementate secondo lo spirito e lo scopo di questo Accordo.
- (2) La Premessa e gli Allegati a questo Accordo formano una parte integrante di questo Accordo.
- (3) Una persona che non fa parte di questo Accordo non ha alcun diritto come per la Legge dei Contratti del 1999 (Diritti di Terzi) di far rispettare o beneficiare di qualsiasi delle condizioni di questo Accordo.
- (4) Nel caso la Commissione abbia dei dubbi o delle domande circa le somme che potrebbero essere dovute o non pagate tra i Mutuanti potrebbe riferire tali casi al Gruppo di Lavoro dell'Area Euro con lo scopo di arrivare a una risoluzione amichevole delle questioni tra i Mutuanti (agendo secondo le direttive degli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Grecia)).

13. ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

- (1) Qualsiasi assegnazione e trasferimento dei diritti e doveri di un Mutuante che viene permesso dall'Articolo 2 sarà effettivo come segue: il Mutuante precedente, il nuovo Mutuante e tutti gli altri Mutuanti stipuleranno un accordo di assegnazione usando il modulo nell'Allegato 6 ("**Accordo di Assegnazione**") e alla data in cui viene eseguito da tutte queste parti e soggetto al rimborso delle somme dovute rispetto a tale assegnazione e trasferimento: (i) il Mutuante Presente assegnerà in maniera assoluta i propri diritti rispetto ai Prestiti e all'Accordo espresso da assegnare secondo l'Accordo di Assegnazione; (ii) il Mutuante esistente sarà rilasciato dal Mutuatario e dagli altri Mutuanti dai suoi obblighi secondo questo Accordo in rispetto alla parte di Prestiti che si sta assegnando e espresso come l'oggetto dell'Accordo di Assegnazione ("**Doveri Pertinenti**"); e (iii) il nuovo Mutuante assumerà doveri verso il Mutuatario e gli altri Mutuanti equivalenti ai Doveri Pertinenti e (se non già un Mutuante) diverrà parte di questo Accordo come Mutuante. Una copia di ciascun Accordo di Assegnazione sarà prontamente fornita alla Commissione e i

Mutuanti avviseranno il Mutuatario subito circa ogni Accordo di Assegnazione e l'assegnazione stipulata con esso.

- (2) Nonostante il precedente Articolo 13(1), qualsiasi assegnazione e trasferimento dei diritti e doveri di un Mutuante soggetto all'Articolo 2(4)(b) diverranno effettivi senza il bisogno dell'accettazione scritta di tutti i Mutuanti ma il Mutuante precedente avviserà immediatamente gli altri Mutuanti e la Commissione di tale assegnazione e/o trasferimento.

14. **LEGISLAZIONE VIGENTE E FORO COMPETENTE**

- (1) Questo Accordo e qualsiasi dovere non contrattuale derivante da esso o in connessione ad esso sarà governato da e interpretato secondo la legge inglese.
- (2) Le parti si impegnano a sottomettere qualsiasi disputa che si potrebbe originare riguardante la legalità, la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Accordo alla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
- (3) I giudizi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea saranno pienamente vincolanti e attuabili per le parti.
- (4) I Mutuanti potranno far rispettare il giudizio ottenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, o altri diritti nei confronti del Mutuatario nelle corti del Paese del Mutuatario.
- (5) Il Mutuatario con la presente irrevocabilmente e incondizionatamente rinuncia a tutte le immunità che gode o potrà godere, per se stesso o i propri beni, dagli atti legali in relazione a questo Accordo, incluso, senza limiti, immunità da cause, giudizi o altri ordini, dal sequestro, arresto o ingiunzione prima del giudizio, e dall'esecuzione e applicazione nei confronti dei propri beni fino ai limiti permessi dalla legge.

15. **ENTRATA IN VIGORE**

- (1) In seguito alla sua firma da tutte le parti, questo Accordo entrerà in vigore alla data in cui:
 - (a) i Mutuanti avranno ricevuto l'avviso ufficiale nella forma del Parere Legale del Consulente Legale dello Stato al Ministero della Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e il Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza usando il modulo nell'Allegato 4 che questo Accordo è stato debitamente eseguito a nome del Mutuatario e tutti i doveri del Mutuatario riguardante questo Accordo sono validi, vincolanti ed attuabili secondo i termini e nient'altro è richiesto per rendere effettivo lo stesso; e
 - (b) la Commissione ha ricevuto le Conferme degli Impegni da una Massa Critica di Mutuanti,

in quella data questo Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per e tra il Mutuatario e quei Mutuanti che hanno dato tali Conferme di Impegni.

Questo Accordo entrerà in vigore e diventerà vincolante per e tra il Mutuatario, i Mutuanti Impegnati ed ogni altro Mutuante con effetto da ogni data in cui la Commissione riceve la Conferma di Impegno di tale Mutuante.

Una “**Conferma di Impegno**” significa una conferma scritta (usando il modulo contenuto nell’Allegato 4 all’Accordo tra Creditori) da parte di un Mutuante alla Commissione che sotto le sue leggi nazionali è debitamente autorizzato a partecipare come Mutuante secondo questo Accordo.

- (2) È riconosciuto e accordato che la Conferma di Impegno di un Mutuante potrà essere di natura provvisoria secondo le leggi e la legislazione nazionale dello Stato Membro in questione. Se secondo le leggi nazionali valide l’autorizzazione provvisoria viene revocata, termina o scade allora l’Impegno del Mutuante in questione sarà revocato e cancellato rispetto alle future erogazioni di Prestiti ma questo non comporterà l’accelerazione di qualsiasi Prestito già erogato da tale Mutuante secondo questo Accordo.

16. **ESECUZIONE DELL’ACCORDO**

Questo Accordo potrà essere eseguito in un numero qualsiasi di copie firmate da una o più parti. Le copie formano parte integrante dell’Accordo originale e le firme sulle copie avranno lo stesso valore come se le firme sulle copie fossero su una copia singola dell’Accordo.

La Commissione dopo la firma di questo Accordo fornirà tempestivamente copie conformi dell’Accordo ad ognuna delle parti.

17. **ALLEGATI**

Gli allegati a questo Accordo ne costituiranno una parte integrante:

1. Elenco dei Mutuanti;
2. Modulo per la Richiesta di Fondi;
3. Modulo dell’Avviso di Accettazione;
4. Modulo per il Parere Legale;
5. Regole per la Determinazione dell’EURIBOR;
6. Modulo dell’Accordo di Assegnazione; e
7. Elenco dei Contatti.

Stipulato a Bruxelles l'8 maggio 2010 e ad Atene l'8 maggio 2010.

REPUBBLICA ELLENICA

come Mutuatario

Rappresentato da

- *firmato* -

George Papaconstantinou

Ministro delle Finanze

I seguenti Stati Membri dell'Area Euro

REGNO DEL BELGIO, IRLANDA,

REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE,

REPUBBLICA ITALIANA,

REPUBBLICA DI CIPRO,

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

REPUBBLICA DI MALTA,

REGNO DEI PAESI BASSI,

REPUBBLICA D'AUSTRIA,

REPUBBLICA PORTOGHESE,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

REPUBBLICA SLOVACCA e

REPUBBLICA DI FINLANDIA

come Mutuanti

rappresentati dalla:

COMMISSIONE EUROPEA

Rappresentato da

- *firmato* -

Olli Rehn

BANCA DI GRECIA

Come Agente del Mutuatario

Rappresentato da

- *firmato* -

George Provopoulos

Governatore della Banca di Grecia

KfW

agendo nell'interesse pubblico, soggetto alle direttive di e con il beneficio della garanzia della **Repubblica Federale di Germania**

come Mutuante

Rappresentato da

- *firmato* -

Dr. Günther Bräunig

Membro del Consiglio di Gestione

- *firmato* -

Dr. Frank Czichowski

Tesoriere

ALLEGATO 2
MODULO PER LA RICHIESTA DI FONDI

Via fax e seguito da posta raccomandata:

Commissione Europea

[Immettere indirizzo]

Fax: [*]

Copia alla Banca Centrale Europea

[Immettere indirizzo]

Fax: [*]

Copia alla Banca di Grecia

[Immettere indirizzo]

Fax: [*]

Oggetto: Sostegno alla Stabilità dell'Area Euro
Richiesta di Fondi per il [*] Prestito

Egregi Signori,

In riferimento all'Accordo di Concessione di Prestito fatto tra gli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Ellenica) e KfW come Mutuanti e la Repubblica Ellenica come Mutuatario firmato il [*] ("Accordo"). La terminologia definita nell'Accordo avrà gli stessi significati qui.

1. Con la presente chiediamo irrevocabilmente che un Prestito sia erogato secondo e in accordo con l'Accordo per i termini seguenti:
 - (a) L'ammontare di capitale del Prestito sarà di EUR [_____].
 - (b) L'Ammontare Netto di Erogazione del Prestito sarà di EUR [_____].
 - (c) La Data di Erogazione per il Prestito sarà il [_____].
 - (d) Il Prestito avrà [nessun Periodo di Tolleranza] [un Periodo di Tolleranza di [_____]].
 - (e) Il Periodo del Prestito sarà di [_____] anni.
 - (f) Il piano dei rimborsi di capitale del Prestito sarà:

Data (anni)	Rimborsi di Capitale Pianificati (€)
0	Erogazione

2. Riconosciamo e concordiamo che:

- (a) L'elenco dei firmatari autorizzati inviato a nome del Mutuatario dal Ministro della Finanza il [] rimane valido ed applicabile.
- (b) Nessun evento è accaduto che renderebbe inesatta qualsiasi dichiarazione fatta nel parere legale emesso dal Consulente Legale dello Stato al Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e il Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza del [].
- (c) Non è accaduto alcun evento di Morosità.

Distinti saluti.

**ALLEGATO 3
MODULO DI AVVISO DI ACCETTAZIONE**

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Finanza, coordinamento con il gruppo EIB, EBRD e IFI

Via fax seguito da posta raccomandata:

[Inserire i dettagli dei contatti del Mutuatario]

Copia alla Banca Centrale Europea

[Inserire indirizzo]

Fax: [*]

Copia alla Banca di Grecia

[Inserire indirizzo]

Fax: [*]

**Oggetto: Sostegno alla Stabilità dell'Area Euro
 Avviso di Accettazione per il [*] Prestito**

Egregi Signori,

In riferimento a: (i) l'Accordo per la Concessione di Prestito tra gli Stati Membri dell'Area Euro (eccetto la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Ellenica) e KfW come Mutuanti e la Repubblica Ellenica come Mutuatario firmato il [data] ("Accordo"); e (ii) la Richiesta di Fondi comunicata alla Commissione dalla Repubblica Ellenica il [data]. La terminologia definita nell'Accordo avrà gli stessi significati qui.

Con la presente confermiamo i termini finanziari applicabili al Prestito richiesto dalla Repubblica Ellenica nella citata Richiesta di Fondi:

- (a) L'ammontare di capitale del Prestito sarà di EUR [_____].
- (b) L'Ammontare Netto di Erogazione del Prestito sarà di EUR [_____].
- (c) La Data di Erogazione per il Prestito sarà il [_____].
- (d) Il Prestito avrà [nessun Periodo di Tolleranza] [un Periodo di Tolleranza di [_____]].
- (e) Il Periodo del Prestito sarà di [_____] anni.
- (f) Il piano dei rimborsi di capitale del Prestito sarà:

Data (anni)	Rimborsi di Capitale Pianificati (€)
-------------	--------------------------------------

0	Erogazione

(g) i Mutuanti in rispetto di questo Prestito costituiscono:

[], [], [], e []

Distinti saluti.

COMMISSIONE EUROPEA

[*]

[*]

ALLEGATO 4
MODULO DI PARERE LEGALE

(carta intestata del Consulente Legale dello Stato al Ministero di Giustizia,
Trasparenza e Diritti Umani e del Consulente Legale dello Stato al Ministero
della Finanza)

[luogo, data]

Per: la Commissione Europea
[Inserire indirizzo]

Oggetto: Accordo di Concessione di Prestito tra alcuni Stati Membri dell'Area Euro e KfW (come Mutuanti) e la Repubblica Ellenica (come Mutuatario) e la Banca di Grecia (come Agente del Mutuatario) firmato il [*] 2010
Parere Legale

Egregi Signori,

nella nostra funzione di Consulente Legale dello Stato al Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e Consulente Legale dello Stato al Ministero della Finanza, in riferimento al citato Accordo di Concessione di Prestito e ai suoi allegati che costituiscono parte integrante del medesimo (d'ora innanzi "**Accordo**") stipulato tra alcuni degli Stati Membri dell'Area Euro e il KfW (d'ora innanzi i "**Mutuanti**") e la Repubblica Ellenica (d'ora innanzi il "**Mutuatario**") il [*]. Ci riferiamo inoltre alla Nota di Politica Economica e Finanziaria, Nota di Intesa sulla Politica Economica Specifica e Nota tecnica di Accordo (d'ora innanzi "**MoU**").

Garantiamo che siamo pienamente competenti nell'emanare questo parere legale in connessione con l'Accordo a nome del Mutuatario.

Abbiamo esaminato gli originali dell'Accordo e della MoU. Abbiamo anche esaminato le disposizioni della legge nazionale e internazionale applicabile al Mutuatario e all'Agente del Mutuatario, i poteri dei firmatari e altre documenti tali da ritenere necessari o adatti. Inoltre, abbiamo eseguito altre indagini dello stesso tipo e preso in esame tali questioni legali che abbiamo ritenuto pertinenti al parere qui espresso.

Abbiamo presunto (i) l'autenticità di tutte le firme (eccetto quelle del Mutuatario e dell'Agente del Mutuatario) e la conformità di tutte le copie agli originali, (ii) la capacità e il potere di stipulare l'Accordo di, e la loro autorizzazione valida e firma da parte di, ogni parte eccetto il Mutuatario e l'Agente del Mutuatario e (iii) la validità, il vincolo e l'attuabilità dell'Accordo per ciascuna parte secondo la legge dell'Inghilterra.

La terminologia usata e non definita in questo parere avrà lo stesso significato stabilito nell'Accordo nella MoU.

Questo parere si limita alla legge Ellenica alla data di questo parere.

Tenuto conto di quanto sopra, siamo del parere che:

1. Rispetto alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti giuridicamente vincolanti attualmente in vigore nella Repubblica Ellenica, il Mutuatario è per mezzo dell'applicazione dell'Accordo e della MoU da parte di *[inserire nome]*, Ministro delle Finanze, validamente e irrevocabilmente impegnato ad adempiere a tutti i doveri contenuti in esso. In particolare, gli articoli dell'Accordo riguardanti l'anticipazione di Prestiti sono pienamente validi.
2. L'esecuzione, il rispetto e l'applicazione da parte del Mutuatario dell'Accordo e della MoU: (i) sono stati debitamente autorizzati mediante tutti i necessari consensi, azioni, approvazioni ed autorizzazioni; e (ii) non hanno violato e non violeranno alcun regolamento applicabile o determinazione di qualsiasi autorità competente o qualsiasi altro accordo o Trattato vincolante per esso.
3. Non si rinviene alcunché in questo Accordo che contraddica o limiti i diritti del Mutuatario di effettuare pagamenti puntuali ed effettivi delle somme dovute per il capitale, gli interessi o altre somme secondo previste dal presente Accordo.
4. Secondo il diritto Ellenico l'Accordo e la MoU rispettano la forma legale dovuta ai fini della loro applicazione rispetto al Mutuatario e al suo Agente del Mutuatario. L'applicazione dell'Accordo non sarebbe contraria a norme di carattere imperativo dell'ordinamento Ellenico, all'ordine pubblico della Repubblica Ellenica, ai trattati internazionali o ai principi generalmente accettati della legge internazionale vincolanti per il Mutuatario.
5. Non si richiede ai fini di garantire la legalità, validità o applicabilità dell'Accordo e della MoU che gli stessi siano depositati, registrati o iscritti presso alcuna corte o autorità nella Repubblica Ellenica.
6. L'esecuzione e il rispetto dell'Accordo così come qualsiasi pagamento o trasferimento di capitale, interesse, provvigioni e altre somme dovute secondo questo Accordo non sono soggetti al pagamento di alcun tasso, imposta, tariffe o altri addebiti istituiti dalla Repubblica Ellenica o da altra autorità fiscale della Repubblica stessa o in essa residente.
7. Non sono richieste autorizzazioni di controllo del cambio e non ci sono commissioni o provvigioni sono da pagare per il trasferimento di somme dovute secondo l'Accordo.
8. La firma dell'Accordo e della MoU da parte di *[inserire nome]*, Governatore della Banca di Grecia vincola legalmente e validamente l'Agente del Mutuatario.
9. La scelta della legge inglese come legislazione vigente per l'Accordo è una scelta valida di legge che vincola il Mutuatario secondo la legge Ellenica.
10. Il Mutuatario si è legalmente, effettivamente e irrevocabilmente sottomesso alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'Accordo e qualsiasi giudizio di questa corte sarebbe definitivo ed attuabile nella Repubblica Ellenica.
11. Il Mutuatario e i suoi beni non possono essere considerati al riparo per via della sovranità o per altri motivi dalla giurisdizione, sequestro — sia prima sia dopo il giudizio — o

dall'esecuzione connessa a qualsiasi azione o procedimento conseguente al presente Accordo.

12. L'esecuzione di questo Accordo e della MoU sono state fatte basandosi sui provvedimenti della [*inserire riferimento adatto alla legge nazionale*].
13. L'Accordo e la MoU sono stati validamente sanciti secondo i provvedimenti della [*inserire riferimento adatto alla legge nazionale*].
14. In conclusione, l'Accordo e la MoU sono stati debitamente eseguiti a nome del Mutuatario e tutti i doveri del Mutuatario in riferimento all'Accordo e alla MoU sono validi, vincolanti ed attuabili secondo i termini e nient'altro è richiesto per dare effetto ai medesimi.

Consulente Legale dello Stato presso il Ministero di Giustizia, Trasparenza e Diritti Umani e
Consulente Legale dello Stato presso il Ministero delle Finanze

ALLEGATO 5
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'EURIBOR

1. L'EURIBOR per ogni Periodo d'Interesse rispetto a un Prestito sarà fissato dalla Commissione secondo le seguenti condizioni:
 - (1) L'EURIBOR per il Periodo d'Interesse sarà espresso come tasso d'interesse annuale. Corrisponderà al tasso d'interesse di riferimento determinato secondo i punti (2) e (4);
 - (2) il penultimo Giorno Lavorativo prima della Data di Erogazione e ogni Data di Pagamento di Interesse (d'ora innanzi "**Data di Determinazione dell'Interesse**"), la Commissione, riferendosi all'EURIBOR per i depositi trimestrali come riportato dalla Federazione Bancaria Europea alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters 3000 XTRA alle, o all'incirca alle, 11 a.m. (fuso orario di Bruxelles), determinerà il tasso d'interesse di riferimento per il Periodo d'Interesse in seguito alla corrispondente Data di Determinazione dell'Interesse;
 - (3) nel caso la pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters 3000 XTRA non riporti l'EURIBOR in una Data di Determinazione dell'Interesse come da punto (2), la Commissione determinerà, per analogia alla procedura al punto (2), il tasso d'interesse di riferimento con l'EURIBOR riferendosi ad una successiva o altra pagina con l'informazione corrispondente; e
 - (4) se, in un Giorno di Determinazione dell'Interesse, non ci sono tassi EURIBOR di riferimento quotati come descritto ai punti (2) e (3), il tasso d'interesse di riferimento per il periodo successivo sarà il tasso di riferimento EUREPO a tre mesi più 25 punti base come riportato dalla pagina EUREPO del circuito Reuters 3000 XTRA alle, o all'incirca alle, ore 11 a.m. (fuso orario di Bruxelles). Se nessuno di questi tassi d'interesse sono riportati come descritto il tasso d'interesse di riferimento per il successivo Periodo d'Interesse sarà uguale ai reali costi di finanziamento dei Mutanti.
2. L'interesse da pagare sul Prestito sarà calcolato determinando l'ammontare da pagare sul capitale rimanente secondo il Tasso d'Interesse applicabile, moltiplicando il risultato per il numero reale di giorni nel Periodo d'Interesse corrispondente e poi dividendo per 360 giorni.

ALLEGATO 6
MODULO DELL'ACCORDO DI ASSEGNAZIONE

Del:

Accordo di Concessione di Prestito di EUR 80 000 000 000
Del [] (“Accordo”)

1. In riferimento all'Accordo. Questo è un Accordo di Assegnazione. La terminologia definita nell'Accordo ha lo stesso significato in questo Accordo di Assegnazione almeno che non siano dati altri significati in questo Accordo di Assegnazione.
2. In riferimento all'Articolo 13 (Assegnazione e Trasferimento) dell'Accordo:
 - (a) Il (o i) Mutuante Presente assegna in maniera assoluta al Nuovo Mutuante tutti i diritti del Mutuante Presente secondo l'Accordo e i Prestiti che si identificano con quella parte di Impegni e Partecipazioni in Prestiti del Mutuante Presente secondo l'Accordo come indicati nella Pianificazione.
 - (b) Ogni Mutuante Presente viene liberato da tutti i doveri del Mutuante Presente che corrispondono a quella parte degli Impegni e Partecipazioni in Prestiti del Mutuante Presente secondo l'Accordo come indicati nella Pianificazione.
 - (c) Il (o i) Nuovo Mutuante diventa parte dell'Accordo come Mutuante ed è vincolato da doveri equivalenti a quelli da cui il Mutuante Presente viene liberato secondo il precedente paragrafo (b).
3. La data prevista per il trasferimento è il [].
4. Questo Accordo di Assegnazione costituirà con il suo invio al Mutuatario avviso di assegnazione al Mutuatario.
5. Questo Accordo di Assegnazione potrà essere eseguito in un numero qualsiasi di copie e queste avranno lo stesso valore come se le firme sulle copie fossero su una copia singola di questo Accordo di Assegnazione.
6. Questo Accordo di Assegnazione e altri doveri non contrattuali derivanti da esso o connessi ad esso sono regolati dalla legge inglese.
7. Questo Accordo di Assegnazione è stato stipulato il giorno dichiarato all'inizio di questo Accordo di Assegnazione.

**PIANIFICAZIONE
DELL'ACCORDO DI ASSEGNAZIONE**

Diritti da assegnare e doveri da rilasciare e assumere

[inserire dettagli pertinenti]

[Mutuante/i Presente]

[Nuovo/i Mutuante]

Firmato:

Firmato:

Questo Accordo di Assegnazione è controfirmato da ognuno degli altri Mutuanti e la data di trasferimento è confermata il [*].

La firma di questo Accordo di Assegnazione da parte dei Mutuanti costituisce conferma da ognuno della ricezione dell'avviso delle assegnazioni qui riportate. Copia di questo Accordo di Assegnazione sarà fornito immediatamente alla Commissione.

Firmato:

I Mutuanti

ALLEGATO 7**LISTA DI CONTATTI****Per i Mutuanti e la Commissione:**

Commissione Europea
Direzione Generale per l'Economia e gli Affari Finanziari –
Unità L-4 “Crediti, debiti, Contabilità e Back Office”
L-2920 Lussemburgo
C.A.: Direttore dell'Unità
Fax: + 352 4301 33459
SWIFT BIC: EUCOLULL

Con copia alla BCE:

Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main, Germania
C.A.: Direttore del Dipartimento dei Servizi di Operazioni Finanziarie
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Per il Mutuatario:

Ministero delle Finanze
Ufficio di Contabilità Generale
37, E. Venizelos str.
101 65 Atene, Grecia
C.A.: Divisione 23°
Fax: + 30 210 3338205

Con copia all'Agente del Mutuatario:

Banca di Grecia
21, E. Venizelos str.
102 50 Atene, Grecia
C.A.: Dipartimento per le Operazioni e i Conti Finanziari del Governo
Sezione dei Conti del Governo
Fax: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA

COPIA CONFORME

ACCORDO TRA CREDITORI

Tra

**REGNO DEL BELGIO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
IRLANDA
REGNO DI SPAGNA
REPUBBLICA FRANCESE
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA DI CIPRO
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO
REPUBBLICA DI MALTA
REGNO DEI PAESI BASSI
REPUBBLICA D'AUSTRIA
REPUBBLICA PORTOGHESE
REPUBBLICA DI SLOVENIA
REPUBBLICA SLOVACCA
E
REPUBBLICA DI FINLANDIA**

8 Maggio 2010

QUESTO ACCORDO TRA CREDITORI (“Accordo”)

È stipulato da e tra:

Regno del Belgio, Repubblica Federale di Germania, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia (d’ora innanzi le “**Parti**”).

PREMESSA

Visto che:

- (1) La Grecia (il “**Mutuatario**”) il 23 aprile 2010 ha richiesto prestiti bilaterali da altri Stati Membri dell’Area Euro secondo la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell’area euro del 25 marzo 2010 e la Dichiarazione dell’Eurogruppo dell’11 aprile 2010.
- (2) In seguito a tale richiesta, i rappresentanti degli Stati Membri (eccetto la Grecia), hanno deciso il 2 maggio 2010 di dare sostegno di stabilità per la Grecia attraverso una struttura intergovernativa mediante prestiti bilaterali consorziati (i “**Prestiti Bilaterali Consorziati**”).
- (3) I rappresentanti degli Stati Membri dell’Unione Europea hanno deciso il 5 maggio 2010 di affidare alla Commissione i compiti relativi al coordinamento e alla gestione dei Prestiti Bilaterali Consorziati come definiti in questo Accordo.
- (5) I Prestiti Bilaterali Consorziati saranno regolati dalle clausole di un accordo di concessione di prestito (“**Accordo di Concessione di Prestito**”) da stipulare tra le Parti di questo Accordo, oltre alla Repubblica Federale di Germania (“**Germania**”), e KfW (“**KfW**”) come Mutuanti (i “**Mutuanti**”) e il Mutuatario e dalle indicazioni di questo Accordo.
- (6) Le misure riguardanti il coordinamento e il monitoraggio della correttezza del bilancio della Grecia e per stabilire le linee guida della politica economica della Grecia saranno definite in una decisione del Consiglio sulla base degli Articoli 126(9) e 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (la “**Decisione Del Consiglio**”), e il sostegno dato alla Grecia dipende dall’osservanza della Grecia delle misure in linea con tale decisione e stabilite in una Nota di Politica Economica e Finanziaria, Nota di Intesa sulla Politica Economica Specifica e Nota tecnica di Accordo (d’ora innanzi “**MoU**”) ognuna firmata il 3 maggio 2010 dal Mutuatario e dalla Banca di Grecia.
- (7) La Commissione aprirà un conto a nome dei Mutuanti presso la Banca Centrale Europea (“**BCE**”), da usare per tutti i pagamenti a nome delle Parti, del KfW e del Mutuatario nel contesto dei Prestiti Bilaterali Consorziati.

Ora, quindi, le Parti hanno accordato il seguente:

1. OGGETTO

1. Con la presente le Parti concordano che la Commissione le rappresenterà nell’organizzare e gestire i Prestiti Bilaterali Consorziati da concedere al Mutuatario secondo gli articoli

dell'Accordo di Concessione di Prestito. Le Parti con la presente stabiliscono inoltre alcuni accordi tra di loro riguardanti le loro relazioni reciproche.

2. Quando la Commissione ha ricevuto Conferme di Impegni (come da Allegato 4) da almeno cinque Parti che formano almeno i 2/3 dell'Impegno Totale ("**Massa Critica di Stati Membri**"), questo Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per e tra quelle Parti che avranno fornito tali Conferme di Impegno. Questo Accordo entrerà in vigore e sarà vincolante per ogni Parte rimanente alla data in cui la Commissione riceve la Conferma di Impegno di quella Parte. È riconosciuto e concordato che la Conferma di Impegno di una Parte potrebbe applicarsi provvisoriamente secondo le leggi nazionali e la legislazione della Parte in questione.
3. La Germania nominerà KfW come Mutuante per conto della Germania per gli scopi dell'Accordo di Concessione di Prestito. La Germania potrà delegare KfW per lo svolgimento di certi compiti e funzioni secondo questo Accordo purché non abbia diritto di rappresentare la Germania per le finalità degli Articoli 4, 7 e 8. Nonostante questa delega, la Germania rimarrà pienamente responsabile per lo svolgimento dei suoi obblighi secondo questo Accordo. Di conseguenza, in questo Accordo per quanto concerne la Germania, riferimenti alla Parte ed ai compiti, funzioni e doveri di una Parte si riferiscono alla Germania e riferimenti ai Mutuanti ed ai compiti, funzioni e doveri dei Mutuanti si riferiscono a KfW come Mutuante, secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, che agisce nell'interesse pubblico, soggetto alle direttive e con il beneficio della garanzia della Germania purché laddove una funzione, un compito o un dovere viene imposto ad un Mutuante secondo questo Accordo, la Germania assicurerà, come Parte di questo Accordo, alle altre Parti e alla Commissione l'esecuzione di KfW come Mutuante secondo l'Accordo di Concessione di Prestito di tale compito, funzione o dovere.
4. Se non definite altrimenti, le parole che iniziano per maiuscolo e le espressioni usate in questo Accordo avranno il significato ad esse attribuite nell'Accordo di Concessione di Prestito.

2. ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO

1. Le parti convengono che la Commissione a nome delle Parti negozierà (i) l'Accordo di Concessione di Prestito mediante il quale i Prestiti Bilaterali Consorziati saranno, secondo le clausole e le condizioni lì definiti, resi disponibili al Mutuatario; (ii) la MoU con il Mutuatario; e (iii) depositerà i documenti comprovanti le condizioni preliminari. Le Parti (eccetto la Germania) con la presente autorizzano la Commissione a firmare l'Accordo di Concessione di Prestito a nome loro, soggetto alla preventiva approvazione di loro tutte, dopo aver sentito la BCE. Le Parti con la presente autorizzano la Commissione a firmare la MoU a nome loro, soggetta alla preventiva approvazione di loro tutte, dopo aver sentito la BCE. Queste autorizzazioni e l'autorizzazione riportata nell'Articolo 3 avranno effetto immediato con la firma di questo Accordo nonostante le indicazioni del precedente Articolo 1(2).

Le Parti potranno partecipare ai negoziati con il Mutuatario condotti dalla Commissione.

2. L'Accordo di Concessione di Prestito avrà un ammontare complessivo di capitale fino a EUR 80 miliardi, corrispondente alla somma dei prestiti bilaterali che potranno essere fatti da tutti i Mutuanti (d'ora innanzi "**Concessione di Prestito**").

3. L'Impegno di ciascuna Parte e, inoltre, nel caso della Germania, del relativo mutuante KfW secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, sarà l'ammontare totale del prestito bilaterale, che potrà essere diviso in *tranche* annuali, che tale Parte (Germania a nome del KfW) o il relativo Mutuante si è impegnato a rendere disponibile, cioè la somma EUR calcolata applicando la percentuale elencata accanto al nome di ogni Parte nella terza colonna ("**Schema di Contribuzione**") dell'Allegato 2, alla somma totale di capitale di EUR 80 miliardi, che potrà essere rettificato di tanto in tanto secondo gli Articoli 2(5)(b) e 2(7).
4. L'Impegno di ciascuna Parte (Germania a nome del KfW) e del relativo Mutuante di fornire il prestito bilaterale corrispondente è ferma e vincolante. È solamente soggetto all'adempimento di quelle procedure¹ che sono necessarie secondo la legge nazionale di ciascuna Parte. Le Parti faranno del loro meglio per completare celermente tali procedure. Se queste procedure sono completate con successo, le Parti allora dovranno partecipare ai Prestiti o assicurare che il loro Mutuante partecipi, con il relativo Impegno prendendo in considerazione le *tranche* annuali dell'Articolo 2(3), se applicabili, per gli importi da determinare dalla Commissione secondo questo Accordo, soggetto alle decisioni riportate negli Articoli 2(5)(b) e 4(2) per quanto riguarda l'esecuzione delle erogazioni.
5. (a) Se un Mutuante dovesse contrarre costi di finanziamento più alti di quelli da applicare al Mutuatario secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, tale Mutuante informerà le altre Parti e la Commissione (attraverso il Presidente del Comitato Tecnico dell'Eurogruppo ("Euro Working Group")) e richiederà che l'interesse da applicare ai Prestiti in essere dovrà essere determinato secondo l'Allegato 3.

(b) Se un Mutuante dovesse contrarre costi di finanziamento più alti, potrà, mediante avviso scritto, ed insieme alla relativa documentazione di prova che soddisfa le altre Parti, richiedere che le Parti (con copia alla Commissione e al Presidente dell' Euro Working Group) accettino che il Mutuante in questione non partecipi nei Prestiti fatti. La decisione delle Parti è da prendere al più tardi quando decidono su un Prestito secondo l'Articolo 4(2).
6. Una Commissione di Servizio iniziale calcolata sull'ammontare di capitale di ogni Prestito sarà imputata al Mutuatario e dedotta dalla somma in contante da erogare al Mutuatario rispetto a ogni Prestito (così che il Mutuatario riceva la somma netta), per coprire i costi di gestione. La Commissione di Servizio sarà dedotta dalla somma in contante rimessa al Mutuatario rispetto a ogni Prestito (ma non ridurrà l'ammontare di capitale di tale Prestito che il Mutuatario deve rimborsare) e sarà distribuita dalla Commissione ai Mutuanti che realmente contribuiscono a quell'erogazione, in proporzione alla partecipazione di ogni Mutuante rispetto alla somma di quel Prestito. Nel caso di una nuova distribuzione dei Prestiti fatti da diversi Mutuanti secondo l'Articolo 6(2) ci sarà una nuova distribuzione di tale Commissione di Servizio tra tutti i Mutuanti che partecipano ai Prestiti, su base proporzionale.
7. Il Mutuatario potrà richiedere l'erogazione di un Prestito solamente durante il Periodo di Disponibilità specificato nell'Accordo di Concessione di Prestito. Le Parti potranno in qualsiasi momento decidere unanimemente di estendere il Periodo di Disponibilità. Le Parti potranno inoltre, agendo unanimemente, concordare di aumentare gli Impegni e l'ammontare complessivo dei Prestiti da rendere disponibile secondo l'Accordo di Concessione di Prestito. In tal caso la Germania assicurerà che KfW conformemente

¹ In particolare l'autorizzazione parlamentare.

estenderà il Periodo di Disponibilità e/o aumenterà il proprio Impegno secondo l'Accordo di Concessione di Prestito.

3. APERTURA DEL CONTO

La Commissione è autorizzata dalle Parti ad aprire un conto a nome dei Mutuanti presso la BCE e a usare tale conto per eseguire tutti i pagamenti a nome dei Mutuanti e ricevute dal Mutuatario nel contesto dei Prestiti Bilaterali Consorziati. La Commissione è esclusivamente autorizzata a impartire tutte le istruzioni concernenti questo conto secondo questo Accordo. Questo conto è mantenuto per ognuno dei Mutuanti secondo i loro rispettivi interessi nei fondi accreditati al conto.

4. PREPARAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI EROGAZIONI

1. Prima di ogni erogazione di Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, la Commissione, in accordo con la BCE, presenterà un rapporto alle Parti che analizza l'adempienza del Mutuatario con gli articoli e le condizioni stabiliti nella MoU e nella Decisione del Consiglio. Le Parti valuteranno tale adempienza e decideranno unanimemente per il rilascio del Prestito in questione. Il primo Prestito viene rilasciato alla firma della MoU e non sarà oggetto di tale rapporto.
2. In seguito a una Richiesta di Fondi da parte del Mutuatario che sia conforme alle clausole dell'Accordo di Concessione di Prestito, le Parti considereranno (eccetto che per il primo Prestito) il rapporto della Commissione riguardante l'adempimento del Mutuatario con la MoU e la Decisione del Consiglio. Se, agendo unanimemente, le Parti concordino che il Mutuatario abbia rispettato le condizioni di utilizzo secondo l'Accordo di Concessione di Prestito e sono soddisfatti con il suo rispetto delle clausole e delle condizioni della MoU e della Decisione del Consiglio allora il Presidente dell' Euro Working Group richiederà per scritto alla Commissione a nome dei Mutuanti di inviare un Avviso di Accettazione. La richiesta dal Presidente dell' Euro Working Group indicherà l'ammontare che i Mutuanti sono disposti a rendere disponibile per via di un Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito e a quali condizioni, incluso l'ammontare del Prestito, l'Ammontare di Erogazione Netto, il Periodo, il piano di ammortamento e il Tasso di Interesse relativo a tale Prestito.

Se, al momento della ricezione di una Richiesta di Fondi per un Prestito, uno o più Mutuanti non partecipano in tale Prestito per le circostanze elencate negli Articoli 2(4) o 2(5)(b), allora gli altri Mutuanti copriranno la somma mancante fino al limite dei loro rispettivi Impegni tenendo conto delle *tranche* annuali elencate all'Articolo 2(3), ove valido. In tali circostanze, la quota di ogni Mutuante in un Prestito futuro sarà ricalcolata dalla Commissione con l'intenzione di riportarla, per quanto possibile, alla percentuale d'Impegno Corretto di ogni Mutuante (come definito nell'Articolo 6(2)(b)(i)) appena possibile ("partecipazione anticipata/posticipata"). Il calcolo del contributo di ogni Mutuante nel Prestito farà parte dei dettagli relativi a una Richiesta di Fondi fornita dalla Commissione ai Mutuanti.

3. In seguito alla comunicazione dalla Commissione di una Richiesta di Fondi e dopo una decisione unanime delle Parti di procedere con l'erogazione di un Prestito, il Presidente dell'Euro Working Group, a nome dei Mutuanti, invierà una lettera alla Commissione confermando l'autorizzazione dell'erogazione. Questa lettera confermerà irrevocabilmente l'ammontare del Prestito, l'Ammontare Netto di Erogazione, il Periodo, il piano di

ammortamento, il Tasso di Interesse, la Data di Erogazione e qualsiasi altra condizione applicabile nonché la proporzione rispettiva di ciascun Mutuante. Se sarà il caso, e in seguito alla ricezione di avviso scritto dai Mutuanti in questione, il Presidente dell' Euro Working Group comunicherà alla Commissione e ai Mutuanti se un Mutuante lo ha avvisato che le circostanze descritte nell' Articolo 2(5) vi possono essere applicate e la decisione delle Parti in relazione ad esso. Il Presidente dell' Euro Working Group comunicherà le decisioni delle Parti alla Commissione almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione. Nonostante quanto sopra, per quanto riguarda il primo Prestito la decisione sarà comunicata alla Commissione almeno due Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione.

5. PROCEDURA DI EROGAZIONE

1. Nel preparare l'erogazione di un Prestito, la Commissione ricorderà almeno sette Giorni Lavorativi (T-7) prima della Data di Erogazione ("T") (due Giorni Lavorativi (T-2) nel caso del primo erogazione) ai Mutuanti Impegnati di rendere disponibile la loro partecipazione sul conto di cui all'Articolo 3 alla T entro le ore 11:00 a.m. (fuso orario di Bruxelles) seguendo il Modello di Erogazione nell'Allegato 5 di questo Accordo. I Mutuanti Impegnati invieranno una copia delle loro direttive di pagamento per questo fine alla Commissione e alla BCE al più tardi due Giorni Lavorativi (T-2) prima (un Giorni Lavorativo (T-1) prima nel caso del primo erogazione). I Mutuanti si impegnano a non modificarli.
2. Se alla Data di Erogazione il conto di cui all'Articolo 3 non è stato accreditato con l'ammontare intero delle Partecipazioni Nette ("**Ammontare Intero**") in tempo utile per permettere alla BCE di trasferire l' Ammontare Intero del Prestito da erogare il T, allora:
 - (a) se la somma complessiva delle Partecipazioni Nette ricevute è almeno 90% dell' Ammontare Intero di tale Prestito allora, purché il Mutuatario lo consenta, la Commissione ordinerà alla BCE di erogare il Prestito per un valore uguale alla somma di tutte le Partecipazioni Nette realmente ricevuto sul conto; se in tali circostanze il Mutuatario rifiuta di ricevere l'ammontare ridotto del Prestito allora la Commissione ordinerà alla BCE di restituire le Partecipazioni Nette ricevute ai Mutuanti Impegni in questione; se il Mutuatario accetta di ricevere le Partecipazioni Nette ridotte e entro due Giorni Lavorativi di T, tutto o una parte della mancanza delle Erogazioni Nette è ricevuto sul Conto dei Mutuanti allora la Commissione sentirà se il Mutuatario vuole ricevere tale rimessa di fondi e nel qual caso le Parti aggiusteranno i termini della parte relativa del Prestito per prendere in considerazione la ricezione in ritardo di questi fondi. I fondi ricevuti al di fuori di questo periodo di due Giorni Lavorativi saranno restituiti dalla Commissione ai Mutuanti Impegnati in questione ma senza pregiudizio ai diritti del Mutuatario rispetto a questi Mutuanti Impegnati che non hanno potuto finanziare il Prestito;
 - (b) se l'ammontare complessivo delle Partecipazioni Nette ricevute è meno del 90% dell' Ammontare Intero di tale Prestito, allora la Commissione non ordinerà alla BCE di eseguire tale Prestito e la Commissione attenderà ulteriori direttive dalle Parti attraverso il Presidente dell' Euro Working Group. Se le Parti in questione ordinano alla Commissione di non procedere con tale Prestito o non rispondono entro due Giorni Lavorativi dopo la Data di Erogazione la Commissione ordinerà alla BCE di restituire tali fondi ai Mutuanti in questione.

Le somme tenute sul conto saranno remunerate secondo un tasso deciso dalla BCE.

6. CALCOLI E DISTRIBUZIONE DEI PAGAMENTI

1. Calcolo dell'interesse

Le Parti concordano di affidare alla Commissione il compito di eseguire i calcoli ai fini di questo Articolo e dell'Accordo di Concessione di Prestito. Esso determinerà il Tasso d'Interesse per ogni Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, calcolerà le somme da pagare ad ogni Data di Pagamento di Interessi e avviserà il Mutuatario e i Mutuanti circa il medesimo. Ordinerà inoltre alla BCE e informerà i Mutuanti circa la distribuzione di somme ricevute dal Mutuatario sul conto di cui al precedente Articolo 3.

2. Riassegnazione delle Partecipazioni in Prestiti di Mutuanti Impegnati:

La prima data utile ("**Data di Ricalcolo**") in cui gli interessi sono pagabili o un rimborso pianificato deve essere eseguito dopo la prima tra:

- (i) la Data di Erogazione dell'ultimo Prestito secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, dopo la quale l'Ammontare della Concessione (come aumentato, ridotto o cancellato di volta in volta) è stato erogato per intero, o
- (ii) la data in cui si verifica un Evento di Inadempimento secondo l'Accordo di Concessione di Prestito, o
- (iii) la data in cui scade il Periodo di Disponibilità, che potrà essere talvolta posticipato.

La Commissione ricalcolerà la Partecipazione di ogni Mutuante Impegnato per ogni Prestito in essere in modo da assicurare che la proporzionalità tra i Mutuanti sia raggiunta come segue:

(a) Se alla Data di Ricalcolo:

- (i) la parte relativa del pendente di ogni Mutuante Impegnato in relazione al pendente complessivo risultante da tutti i Prestiti coincide con la percentuale di Contribuzione Corretto (come definito al Paragrafo (b) di seguito), e
- (ii) tutti i Prestiti hanno le stesse caratteristiche (in particolare, stesso interesse, stesse date di pagamento, stessa scadenza e profilo di rimborso),

tutte le somme dovute da lì in poi e pagabili dal Mutuatario e ricevute dalla BCE sul conto di cui all'Articolo 3 per ogni Prestito saranno distribuite ai Mutuanti secondo il reale contributo di ogni Mutuante Impegnato in tale Prestito.

(b) In tutte le altre circostanze la Commissione calcolerà per ogni Mutuante Impegnato:

- (i) la proporzione che l'Impegno di ogni Mutuante Impegnato ha all'Impegno Totale (la "**Percentuale di Contributo Corretto**")², e

² Per motivi di chiarezza, se tutti i Mutuanti completano a buon fine – ove richiesto – le loro rispettive procedure legali nazionali, la Percentuale di Contributo Corretto sarà identica allo Schema di Contribuzione.

- (ii) la proporzione che la reale partecipazione in essere di ogni Mutuante Impegnato in ogni Prestito ha nell'ammontare totale di ogni Prestito di questo tipo (la "**Percentuale di Contributo Reale**"); e
- (iii) l'ammontare con cui la partecipazione reale di ogni Mutuante Impegnato in ogni Prestito sia oltre ("**Ammontare di Partecipazione Eccedente**") o sia meno di ("**Ammontare di Partecipazione in Deficit**") l'ammontare complessivo in essere di tale Prestito moltiplicato per la Percentuale di Contributo Corretto di ogni Mutuante Impegnato.

Se la Percentuale Reale di Contributo di un Mutuante Impegnato nella somma dei Prestiti in essere è meno della Percentuale di Contributo Corretto in tali Prestiti, la Commissione ordinerà:

- (1) a ognuno di questi Mutuanti Impegnati di trasferire alla BCE una somma corrispondente al complessivo dell'Ammontare di Partecipazione in Deficit (meno la quota della Commissione di Servizio dovuta per tale Ammontare di Partecipazione in Deficit) con riferimento a tutti i Prestiti in essere al conto di cui all'Articolo 3; e
- (2) la BCE, in seguito alla ricezione del complessivo dell'Ammontare di Partecipazione in Deficit come dal precedente Paragrafo (i), di eseguire pagamenti a tutti i Mutuanti Impegnati, la cui Percentuale di Contributo Reale in qualsiasi Prestito in essere eccede la loro Percentuale di Contributo Corretto in riferimento a tale Prestito, per un ammontare uguale alla somma delle Partecipazioni Eccedenti di ogni Mutuante Impegnato (dedotto la quota della Commissione di Servizio per ogni Ammontare di Partecipazione Eccedente) con riferimento a tutti i Prestiti in essere

(ognuno essendo un "**Pagamento di Bilanciamento**"). I Pagamenti di Bilanciamento saranno tutti erogati lo stesso giorno. Il ricalcolo ha validità dal giorno in cui sono eseguiti questi Pagamenti di Bilanciamento.

La Commissione di Servizio sarà riassegnata tra i Mutuanti secondo la stessa procedura. Onde evitare dubbi, l'interesse pagato fino alla Data di Ricalcolo non sarà riassegnato.

Prima e alla data in cui il Pagamento di Bilanciamento viene realmente eseguito, tutte le somme dovute e pagabili dal Mutuatario e ricevute dalla BCE sul conto di cui all'Articolo 3 saranno distribuite ai Mutuanti Impegnati secondo la reale partecipazione di ogni Mutuante in ogni Prestito, secondo i termini dell'Articolo 6(3).

La Commissione presenterà la Percentuale di Contributo Corretto, la Percentuale di Contributo Reale, l'Ammontare di Partecipazione Eccedente, l'Ammontare di Partecipazione in Deficit e il Pagamento in Bilanciamento ai Mutuanti Impegnati attraverso il Presidente dell' Euro Working Group per la loro approvazione prima della loro attuazione.

I Mutuanti Impegnati (i) pagheranno sul, o riceveranno un pagamento dal, conto di cui all'Articolo 3 secondo l'avviso dato dalla Commissione, e (ii) accetteranno o

faranno l'assegnazione o il trasferimento dei beni derivanti dal nuovo bilanciamento di cui al precedente Articolo 6(2)(b) quando tutti i pagamenti relativi saranno stati eseguiti.

3. Se uno o più Mutuanti Impegnati al momento dell'erogazione di un Prestito hanno dimostrato in modo soddisfacente per gli altri Mutuanti Impegnati che i loro costi di finanziamento erano maggiori del Tasso di Interesse del Prestito, le procedure dell'Allegato 3 di questo Accordo saranno applicate e l'assegnazione tra i Mutuanti delle somme di interesse pagate dal Mutuatario sarà modificata dalla Commissione di conseguenza. I Mutuanti Impegnati e la BCE ne saranno informati.
4. Nel caso il Mutuatario non paghi una somma dovuta per intero, le somme ricevute saranno distribuite proporzionalmente secondo le regole stabilite nell'Articolo 6(2). L'applicazione di interessi di mora su somme scadute e l'assegnazione di fondi per il pagamento di commissioni, costi, interessi e capitale saranno eseguiti secondo le clausole dell'Accordo di Concessione di Prestito.

7. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SECONDO L'ACCORDO DI CONCESSIONE DI PRESTITO E EMENDAMENTI E/O RINUNCE AD ESSO

1. Se la Commissione viene a conoscenza di una violazione dell'Accordo di Concessione di Prestito, avviserà subito le Parti (attraverso il Presidente dell' Euro Working Group) e la BCE riguardo a questa situazione e proporrà come reagire ad essa. Il Presidente dell' Euro Working Group coordinerà la posizione delle Parti e avviserà la Commissione e la BCE circa la decisione presa. La Commissione e i Mutuanti dopodiché metteranno in atto la decisione secondo l'Accordo di Concessione di Prestito.
2. Se la Commissione viene a conoscenza di una situazione in cui emendamenti e/o rinunce riferite ad un Prestito qualsiasi fatto secondo l'Accordo di Concessione di Prestito potrebbero essere necessari, avviserà le Parti mediante il Presidente dell' Euro Working Group e la BCE su questa situazione e proporrà come reagire ad essa. Il Presidente dell' Euro Working Group coordinerà la posizione delle Parti e avviserà la Commissione e la BCE circa la decisione presa. La Commissione e i Mutuanti dopodiché metteranno in atto la decisione e, seguendo le direttive delle Parti, negozieranno e firmeranno un emendamento o rinuncia o nuovo accordo di prestito corrispondente con il Mutuatario o qualsiasi altro accordo necessario.
3. Per gli altri casi non menzionati agli Articoli 7(1) e 7(2), se la Commissione viene a conoscenza di una situazione in cui c'è bisogno che le Parti esprimano una opinione o agiscano in riferimento alla MoU o all'Accordo di Concessione di Prestito, avviserà le Parti mediante il Presidente dell' Euro Working Group circa questa situazione, e proporrà come reagire ad essa. Il Presidente dell' Euro Working Group coordinerà la posizione delle Parti e avviserà la Commissione circa la decisione presa. La Commissione e i Mutuanti dopodiché metteranno in atto la decisione presa in qualsiasi forma sia necessaria.

8. ACCORDI PARTICOLARI TRA CREDITORI E ALTRI ACCORDI

Le Parti riconoscono e concordano quanto segue:

1. Tutti i Mutuanti si collocano ugualmente ed equamente tra di loro.

2. Le decisioni da prendere secondo o in relazione all'Accordo di Concessione di Prestito saranno prese dalla maggioranza delle Parti rappresentanti i Mutuanti con non meno dei 2/3 del capitale in essere rispetto ai Prestiti al momento della votazione, a meno che la decisione sia per una questione per cui si richiede espressamente l'unanimità secondo questo Accordo o l'Accordo di Concessione di Prestito nel cui caso una decisione unanime di tutte le Parti sarà richiesta. Per evitare dubbi, le decisioni circa la dichiarazione di un Evento di Inadempimento e/o il permesso di una rinuncia o emendamento rispetto all'Accordo di Concessione di Prestito (diverso da quelli di una delle questioni espressamente stabilite nel seguente Articolo 8(3)) saranno prese con una tale maggioranza di 2/3.
3. Una decisione unanime delle Parti è necessaria per autorizzare la modifica di (i) questo Accordo o la MoU o (ii) di qualsiasi dei seguenti termini dell'Accordo di Concessione di Prestito: montante complessivo di capitale della Concessione di Prestito, Impegno, Percentuale di Contributo Corretto, un Periodo di Disponibilità, un piano di ammortamento o Tasso di Interesse di un qualsiasi Prestito in essere. Unanimità significa un voto positivo o negativo di tutte le Parti purché qualsiasi Parte che abbia revocato il proprio Impegno come Mutuante (nel caso della Germania, l'Impegno di KfW) di erogare Prestiti futuri non abbia diritto di voto sulle decisioni in merito a tali Prestiti futuri ma ritenga i suoi diritti di voto per le questioni concernenti i Prestiti che esso (o nel caso della Germania, KfW) ha finanziato e che rimangono in essere.
4. Le Parti prenderanno le loro decisioni in riunioni all'interno dell'ambito dell'Eurogruppo, eccetto la Grecia. Tutte le loro decisioni saranno comunicate per scritto dal Presidente dell'Euro Working Group alla Commissione.
5. Ogni Parte si impegna per il beneficio delle altre Parti di coordinare con le altre Parti nel rispetto dell'esercizio dei diritti di accelerare o di imporre nei confronti del Mutuatario secondo i termini di questo Accordo e l'Accordo di Concessione di Prestito.
6. Le Parti non assegneranno o trasferiranno i loro diritti o doveri secondo questo Accordo senza il previo consenso scritto delle altre Parti a questo Accordo e alla Commissione.
9. **CONDIVISIONE DI PAGAMENTI**
 1. Ogni Mutuante si impegna a non chiedere il pagamento dei propri diritti rispetto ai Prestiti dal Mutuatario oltre quelli secondo i termini di questo Accordo e dell'Accordo di Concessione di Prestito, si impegna a pagare tutte le somme ricevute da esso rispetto all'Accordo di Concessione di Prestito che non sono state ricevute dalla BCE come previsto da questo Accordo e dall'Accordo di Concessione di Prestito sul conto di cui all'Articolo 3 da distribuire su base proporzionale secondo i termini di questo Accordo. Si impegnano inoltre a non compensare diritti che hanno nei confronti del Mutuatario contro le somme da essi dovuti al Mutuatario oltre quelle soggette in osservanza al presente Articolo 9.
 2. Se un Mutuante ("**Mutuante in Recupero**") riceve o recupera (anche per mezzo di una compensazione) un ammontare dal Mutuatario oltre che secondo i meccanismi di pagamento stabiliti in questo Accordo o nell'Accordo di Concessione di Prestito e imputa l'ammontare ad un pagamento dovuto nell'ambito a questo Accordo o l'Accordo di Concessione di Prestito:
 - (a) il Mutuante in Recupero avviserà la Commissione, entro tre Giorni Lavorativi, in merito ai dettagli del pagamento ricevuto o del recupero;

(b) il Mutuante in Recupero, entro tre Giorni Lavorativi dalla richiesta della Commissione, pagherà alla BCE una somma (“**Pagamento in Condivisione**”) pari a tale pagamento ricevuto o recupero.

3. La Commissione tratterà il Pagamento in Condivisione come se fosse stato pagato dal Mutuatario e lo distribuirà tra i Mutuanti partecipanti (incluso il Mutuante in Recupero) secondo i meccanismi di pagamento stabiliti in questo Accordo e nell’Accordo di Concessione di Prestito.

10. **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per tutte le sue funzioni secondo questo Accordo, la Commissione agirà attraverso il suo servizio di Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari (“**ECFIN**”) e sulla base delle regole interne vigenti per le sue operazioni finanziarie fuori bilancio³.

2. Tutti i costi dei Mutuanti e della Commissione derivanti dalla messa in atto dell’Accordo saranno a carico dal Mutuatario secondo l’Accordo di Concessione di Prestito. La Commissione non farà pagare alcun onorario per il proprio lavoro di organizzazione e amministrazione dei Prestiti Bilaterali Consorziati.

3. La Commissione renderà ai Mutuanti i crediti e i debiti in essere secondo l’Accordo di Concessione di Prestito su base trimestrale.

4. La Commissione renderà alle Parti e chiederà istruzioni dal Presidente dell’ Euro Working Group in merito ai crediti e ai debiti pendenti e altre questioni che possono derivare secondo questo Accordo o l’Accordo di Concessione di Prestito.

5. Ogni Mutuante deve informare la Commissione subito per scritto (i) che il proprio contributo all’Accordo di Concessione di Prestito è debitamente autorizzato secondo la legge nazionale applicabile ad esso dopo la sua firma, o (ii) se soggetto a tali procedure, appena sono debitamente completate, e dare alla Commissione una Conferma di Impegno. È riconosciuto e concordato che la Conferma di Impegno di una Parte potrà essere di natura provvisoria secondo le leggi nazionali e la legislazione della Parte in questione.

11. **COMUNICAZIONI**

Tutti gli avvisi riguardanti questo Accordo saranno correttamente comunicati se in forma scritta e inviati a:

Per le Parti:

Il Presidente dell’ Euro Working Group gruppo
c/o EWG Secretariat
B-1049 Bruxelles

Per la Commissione:

Commissione Europea

³ Decisione della Commissione C(2005)2992 del 9 agosto 2005.

Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari
Direzione “Finanza, coordinamento con il gruppo EIB, EBRD e IFT”
L-2920 Lussemburgo

Tutte le comunicazioni di natura pratica riguardanti un Prestito da erogare, quando una decisione delle Parti circa il suo rilascio è stata presa, e i rimborsi corrispondenti saranno correttamente eseguiti se in conformità alla lista dei contatti e dettagli dei conti per i Mutuanti, della BCE e della Commissione come comunicato alla Commissione, almeno che sia specificatamente definito altrimenti in questo Accordo. I dettagli (e altri ulteriori dettagli che potrebbero essere richiesti dalla Commissione) saranno comunicati alla Commissione al più tardi alla firma di questo Accordo. I cambiamenti ai dettagli saranno subito comunicati alla Commissione. La Commissione invierà una copia dell'elenco a tutte le Parti.

12. DURATA

Questo accordo rimarrà in pieno vigore ed effetto fino a quando ci sono somme in essere secondo l'Accordo di Concessione di Prestito. L'Accordo coprirà anche altri eventuali Accordi di Concessione di Prestito tra i Mutuanti e la Grecia.

Per evitare dubbi, per quanto riguarda la MoU, questo Accordo copre il periodo del programma triennale.

13. VARIE

1. Se una o più disposizioni contenute in questo Accordo dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili in qualsiasi aspetto sotto qualsiasi legge applicabile, la validità, la legalità e la attuabilità delle disposizioni rimanenti contenute in questo Accordo non saranno in alcun modo interessate o impedita da ciò. Le disposizioni che sono totalmente o parzialmente non valide, illegali o non attuabili saranno interpretate e quindi implementate secondo lo spirito e lo scopo di questo Accordo.
2. La Premessa forma una parte integrante di questo Accordo.
3. Il Mutuatario riceverà una copia di questo Accordo.

14. LEGISLAZIONE VIGENTE E FORO COMPETENTE

1. Questo Accordo e qualsiasi dovere non contrattuale derivante da esso o in connessione ad esso sarà regolato da e interpretato secondo la legge inglese.
2. Qualsiasi disputa che potrebbe originare da o nel contesto di questo Accordo sarà risolta in maniera amichevole, e in caso contrario sarà sottomessa alla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

15. ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Questo Accordo potrà essere eseguito in un numero qualsiasi di copie firmate da una o più parti. Le copie formano parte integrante dell'Accordo originale e le firme sulle copie avranno lo stesso valore come se le firme sulle copie fossero su una copia singola dell'Accordo.

La Commissione dopo la firma di questo Accordo fornirà tempestivamente copie conformi dell'Accordo ad ognuna delle parti.

16. **ALLEGATI**

Gli allegati a questo Accordo ne costituiranno una parte integrante:

1. Elenco delle Parti con i rispettivi Impegni;
2. Schema di Contribuzione;
3. Caso speciale di costi di finanziamento maggiori;
4. Modello per la Conferma dell'Impegno;
5. Modello per l'Avviso di Erogazione.

Stipulato a Bruxelles l'8 maggio 2010

Per le Parti,

Regno del Belgio,

rappresentato dal Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Didier Reynders

Repubblica Federale di Germania,

rappresentata dal Ministro Dr. Wolfgang Schäuble

- *firmato* -

Irlanda,

rappresentata da Mr. Brian Lenihan, T.D., Ministro per la Finanza

- *firmato* -

Regno di Spagna,

rappresentato dal Ministro dell'Economia e della Finanza

- *firmato* -

Elena Salgado Mendez

Repubblica Francese,

rappresentata dal Ministro Christine Lagarde

Ministro dell'Economia, dell'Industria e del Lavoro

- *firmato* -

Repubblica Italiana,

rappresentata dal Ministro Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze

- *firmato* -

Repubblica di Cipro,

rappresentata dal Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Mr. Charilaos Stavrakis

Granducato del Lussemburgo,

rappresentato dal Ministro

- *firmato* -

Luc Frieden

Repubblica di Malta,

rappresentata dal Ministro Tonio Fenech

Ministro della Finanza, dell'Economia e dell'Investimento

- *firmato* -

Regno dei Paesi Bassi,

rappresentato dal Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Mr. Drs. J.C. de Jager

Repubblica d'Austria,

rappresentata dal Ministro Federale delle Finanze

- *firmato* -

Josef Pröll

Repubblica Portoghese,

rappresentata dal Ministro dello Stato e delle Finanze, Fernando Teixeira dos Santos

- *firmato* -

Repubblica di Slovenia,

rappresentata dal Ministero delle Finanze

- *firmato* -

Franc Križanič

Repubblica Slovacca,

rappresentata dal Ministro Ján Počiatek

- *firmato* -

Repubblica di Finlandia,

rappresentata dal Ministro delle Finanze

- *firmato* -

Jyrki Katainen

ALLEGATO 1
ELENCO DELLE PARTI CON I LORO RISPETTIVI IMPEGNI

<u>Paese</u>	<u>Impegno in Euro</u>
Regno del Belgio	2.860.942.462,10
Repubblica Federale di Germania (Impegno del KfW)	22.336.133.611,30
Irlanda	1.310.046.500,93
Regno di Spagna	9.794.387.452,71
Repubblica Francese	16.773.596.199,72
Repubblica Italiana	14.739.467.996,33
Repubblica di Cipro	161.470.573,49
Granducato di Lussemburgo	206.054.851,64
Repubblica di Malta	74.543.025,89
Regno dei Paesi Bassi	4.703.995.187,73
Repubblica d'Austria	2.290.192.933,16
Repubblica Portoghese	2.064.558.742,44
Repubblica di Slovenia	387.812.451,16
Repubblica Slovacca	817.850.223,95
Repubblica di Finlandia	1.478.947.787,45
	80.000.000.000,00

ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONTRIBUZIONE

<u>Stato Membro</u>	<u>Schema di sottoscrizione del Capitale BCE</u>	<u>Schema di Contribuzione</u>
Regno del Belgio	2,4256	3,576178077627360%
Repubblica Federale di Germania	18,9373	27,920167014121300%
Irlanda	1,1107	1,637558126162890%
Regno di Spagna	8,3040	12,242984315887900%
Repubblica Francese	14,2212	20,966995249651300%
Repubblica Italiana	12,4966	18,424334995414800%
Repubblica di Cipro	0,1369	0,201838216864770%
Granducato di Lussemburgo	0,1747	0,257568564545473%
Repubblica di Malta	0,0632	0,093178782364621%
Regno dei Paesi Bassi	3,9882	5,87993984660890%
Repubblica d' Austria	1,9417	2,862741166445020%
Repubblica Portoghese	1,7504	2,580698428050350%
Repubblica di Slovenia	0,3288	0,484765563952786%
Repubblica Slovacca	0,6934	1,022312779941790%
Repubblica di Finlandia	1,2539	1,848684734307780%
Totale	67,8266	100,00000000000000%

ALLEGATO 3**CASO SPECIALE DI COSTI DI FINANZIAMENTO MAGGIORI**

Le seguenti norme si applicano se lo Stato Membro contribuente “A”, al momento in cui viene presa la decisione delle Parti secondo l’Articolo 4(2) riguardante l’erogazione di un Prestito provi in modo soddisfacente per le altre Parti che i propri costi di finanziamento sono maggiori del Tasso di Interesse del Prestito:

1. La Commissione richiederà le stesse informazioni alle altre Parti circa i loro costi rispettivi di finanziamento.
2. Allo Stato Membro “A” verrà pagata, dagli interessi ricevuti secondo l’Accordo di Concessione di Prestito, la somma che corrisponde al costo assoluto di finanziamento per la propria parte del Prestito.
3. Gli altri Mutuanti saranno pagati, dagli interessi ricevuti secondo l’Accordo di Concessione di Prestito, dopo la riduzione proporzionale dell’ammontare di cui al punto 2.
4. Se da tale calcolo dovesse risultare che ad un Mutuante oltre allo Stato Membro “A” viene assegnato una somma di interesse minore dei suoi costi di finanziamento, la Commissione ritornerà alle Parti secondo l’Articolo 10(4).

ALLEGATO 4**MODELLO PER LA CONFERMA DELL'IMPEGNO**

[Carta intestata delle Autorità degli Stati Membri dell' Area Euro]

Via fax seguito da posta raccomandata:

Commissione Europea
Direzione Generale Affari Economici e Finanziari
Direzione "Finanza, coordinamento con il gruppo EIB, EBRD e IFI"
L-2920 Lussemburgo
Fax: + 352 4301 33459

Copia a:

Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germania

Fax: + 49 69 1344 6171

**Oggetto: Sostegno alla Stabilità per la Grecia degli Stati Membri dell' Area Euro
Conferma di Impegno**

Egregi Signori,

In riferimento all'Accordo tra Creditori tra Regno del Belgio, Repubblica Federale di Germania, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica di Cipro, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d' Austria, Repubblica Portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca e Repubblica di Finlandia (le "Parti") firmato il [*]. Si fa inoltre riferimento all'Accordo di Concessione di Prestito tra le Parti, eccetto la Germania, e il KfW come Mutuanti e la Repubblica Ellenica come Mutuatario firmato il [*].

Con la presente vi informiamo che siamo debitamente autorizzati secondo le nostre leggi nazionali di permettere che siamo [provvisoriamente]/[definitivamente] vincolati dagli Accordi sopra citati con decorrenza dal [data]. [In riferimento all' Articolo 2(3) dell' Accordo vi informiamo che le *tranche* annuali dell'Impegno sono come segue:[aggiungere informazioni a riguardo, ove necessario]]

Distinti saluti,

[Nome dello Stato Membro dell' Area Euro]

[*]

[*]

ALLEGATO 5
MODELLO PER L'AVVISO DI EROGAZIONE



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

**LETTERA DI ISTRUZIONE DALLA COMMISSIONE EUROPEA
AI MUTUANTI**

[DATA]

Per: [inserire dettagli di contatto del Mutuante]

Copia: Banca Centrale Europea (BCE)

**Ogg.: Accordo di Concessione di Prestito con la Repubblica Ellenica
Prestito N° [] per EUR [], scadenza ultima [data]**

Egredi Signori,

Ai sensi della decisione del Gruppo di Lavoro dell'Euro del [data] trasmessa dal suo Direttore, con la presente vi ordiniamo, nella vostra capacità di Mutuante secondo l'Accordo di Concessione di Prestito [datato] e secondo l'Articolo 5(1) dell'Accordo tra Creditori, di trasferire sul conto presso la Banca Centrale Europea la somma di EUR [] (cioè ammontare di prestito di EUR [] meno la commissione di servizio di EUR []).

Richiediamo che trasferiate via messaggio SWIFT MT202 [*o altro messaggio SWIFT accordato con la BCE*] nel TARGET2 alla data di valuta [data], prima delle ore 11:00 a.m. del fuso orario di Bruxelles al partecipante TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, a favore del conto numero 4050992001, intestato a "Pooled bilateral loans EC/Lenders" con causale "Euro Area Stability Support to Greece".

Si richiede per noi e per la BCE copia delle istruzioni di trasferimento almeno due Giorni Lavorativi prima della data di valuta. Queste direttive saranno irrevocabili e non potranno essere variate eccetto che con il consenso vostro e della Commissione.

La terminologia non definita in questa lettera avrà lo stesso significato che ha nell'Accordo di Concessione di Prestito.

Distinti saluti

Commissione Europea

[*]

[*]

Mutuante Partecipante	Ammontare del Prestito	Commissione di Servizio	Ammontare Netto di Erogazione
[Mutuante A]			
[Mutuante B]			
[Mutuante C]			
...			
TOTALE			

CONFORMED COPY

**EUR 80 000 000 000
LOAN FACILITY AGREEMENT**

between

**THE FOLLOWING MEMBER STATES WHOSE
CURRENCY IS THE EURO:**

**KINGDOM OF BELGIUM, IRELAND,
KINGDOM OF SPAIN, FRENCH REPUBLIC,
ITALIAN REPUBLIC, REPUBLIC OF CYPRUS,
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
REPUBLIC OF MALTA, KINGDOM OF THE
NETHERLANDS, REPUBLIC OF AUSTRIA,
PORTUGUESE REPUBLIC, REPUBLIC OF
SLOVENIA, SLOVAK REPUBLIC and
REPUBLIC OF FINLAND**

and

**KfW, acting in the public interest, subject to the
instructions of and with the benefit of the
guarantee of the Federal Republic of Germany,**

as Lenders

and

**THE HELLENIC REPUBLIC
as Borrower**

**THE BANK OF GREECE
as Agent to the Borrower**

8 MAY 2010

THIS LOAN FACILITY AGREEMENT (the "**Agreement**")
is made by and between:

- (A) The Following Member States whose currency is the euro: Kingdom of Belgium, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland, represented by the European Commission (hereinafter referred to as the "**Commission**") and **KfW** acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as the "**Lenders**" and each, a "**Lender**");
- (B) The **Hellenic Republic** (hereinafter referred to as "**Greece**" or the "**Borrower**"), represented by the Minister of Finance; and
- (C) The **Bank of Greece** acting as agent on behalf of the Borrower (hereinafter referred to as the "**Borrower's Agent**"), represented by the Governor of the Bank of Greece.

PREAMBLE

Whereas:

- (1) Greece has on 23 April 2010 requested bilateral loans from the other Member States whose currency is the euro in accordance with the Statement of the Heads of State and Government of the euro area of 25 March 2010 and the Statement of the Eurogroup of 11 April 2010.
- (2) Pursuant to that request, the representatives of the Member States whose currency is the euro (the "**Euro Area Member States**"), other than Greece, have decided on 2 May 2010 to provide stability support to Greece in an intergovernmental framework via pooled bilateral loans.
- (3) The loans are granted in conjunction with the funding from the International Monetary Fund (the "**IMF**") under a stand-by arrangement (the "**IMF Stand-by Arrangement**").
- (4) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to the coordination and management of the pooled bilateral loans as set out in an Intercreditor Agreement concluded on 8 May 2010 (the "**Intercreditor Agreement**").

- (5) The Lenders in all their functions, rights and obligations under this Agreement act through and are represented by the Commission. The Lenders have agreed to act in a coordinated manner and to channel communications to the Commission through the Euro Working Group Chairman.
- (6) Measures concerning the coordination and surveillance of the budgetary discipline of Greece and setting out economic policy guidelines for Greece will be defined in a Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union (the "TFEU"), and the support granted to Greece is made dependent on compliance by Greece with measures consistent with such decision and laid down in a Memorandum of Economic and Financial Policies, Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality and Technical Memorandum of Understanding (hereinafter referred to together as the "MoU") signed originally on 3 May 2010 by the Commission after approval by all the Euro Area Member States (except Greece), by the Borrower and the Bank of Greece (as may amended and/or supplemented from time to time).
- (7) The release of the first Loan shall be conditional upon the signature of the MoU and the entry into force of this Agreement.
- (8) The release of Loans subsequent to the first one shall be conditional upon the Euro Area Member States (except Greece) deciding favourably after consultation with the European Central Bank (hereinafter the "ECB") on the basis of the findings of verification by the Commission that the implementation of the economic policy of the Borrower accords with the adjustment programme or any other conditions laid down in the Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 TFEU and the MoU.
- (9) The Commission shall open an account in the name of the Lenders with the ECB, to be used for processing all payments on behalf of the Lenders and the Borrower in the context of this Agreement.
- (10) Greece has designated the Bank of Greece as its agent for the purposes of this Agreement.
- (11) Appropriate measures related to the prevention of, and the fight against fraud, corruption and other irregularities which might affect the support granted by this Agreement or the effective use of the funds drawn hereunder shall be taken by the authorities of the Borrower.
- (12) The Commission shall have the right to perform on-the-spot checks and inspections, where appropriate.
- (13) Given the need for some Lenders to complete national procedures (including, where appropriate, parliamentary authorisation) before being able to commit to participate in the funding of loans to be made under this Agreement, the initial loans may have to be funded by some Lenders only with a subsequent

reallocation of participations as and when these procedures have been completed.

- (14) The Federal Republic of Germany ("**Germany**") has designated KfW as Lender on behalf of Germany for the purposes of this Agreement. Accordingly, references to KfW as Lender refer to KfW acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of Germany.

Now, therefore, the parties hereto have agreed as follows:

1. THE FACILITY

- (1) The Lenders make available to the Borrower a loan facility (hereinafter referred to as the "**Facility**") in euro in an aggregate principal amount of up to EUR 80 000 000 000 (Euro eighty billion), subject to the terms and conditions of the MoU and this Agreement.
- (2) The maximum amount that each Lender shall contribute under the Facility is the amount set opposite its name under the heading "**Commitment**" in Annex 1 as and to the extent increased, cancelled or reduced pursuant to the terms of this Agreement and the Intercreditor Agreement (for each Lender, its "**Commitment**" and the aggregate of their Commitments is equal to the "**Total Commitment**").
- (3) The Borrower shall apply all amounts borrowed by it under the Facility in conformity with its obligations under the MoU.

2. LENDERS' RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) The obligations of each Lender under this Agreement shall be several. Failure by a Lender to perform its obligations under this Agreement shall not affect the obligations of any other Lender under this Agreement. No Lender shall be responsible for the obligations of any other Lender under this Agreement.
- (2) The rights of each Lender under or in connection with this Agreement shall be separate and independent rights and any debt arising under this Agreement to a Lender from the Borrower shall be a separate and independent debt. The Borrower shall not give priority to one Lender over the other Lenders.
- (3) The Lenders and the Borrower shall not assign or otherwise transfer any of their rights or obligations (or, with respect to the Lenders, enter into any arrangement with any third party with a view to transferring the whole or part of their exposure to the Borrower or the whole or part of the risks and rewards arising from their participation in this Agreement) without the prior written consent of all Lenders.

- (4) Notwithstanding Article 2(3) above, a Lender shall be entitled to assign and/or transfer:
 - (a) part (but not the whole) of its rights and obligations under a Loan in the context of a re-allocation of the Lenders' Participations (as defined in Article 3(6) below) between themselves as contemplated in Article 6 of the Intercreditor Agreement; or
 - (b) any of its rights and obligations in respect of a Loan to the Member State which is its guarantor.
- (5) Any such assignment and transfer shall comply with the terms of Article 13.
- (6) Upon the assignment and transfer of any of its rights or obligations, the Lenders concerned shall promptly notify the Borrower in writing of such assignment and transfer.

3. **DRAWDOWN, NET DISBURSEMENT AMOUNT AND CONDITIONS PRECEDENT**

- (1) Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, the Borrower may, after consultation with the Commission, request a disbursement to be made under this Agreement (each such disbursement made or to be made under the Facility or the principal amount thereof outstanding for the time being is hereinafter referred to as a "**Loan**") by delivery to the Commission of a duly completed request for funds in the form of Annex 2, irrevocably accepting the main terms thereby indicated pursuant to Article 3(3) (hereinafter a "**Request for Funds**").
- (2) For the purposes of this Agreement, "**Business Day**" means a day on which the TARGET2 payment system is open for business. "**Availability Period**" means the period commencing on the date of entry into force of this Agreement and ending on (and including) the date falling on the third anniversary of the date of this Agreement.
- (3) A Request for Funds is irrevocable and will not be regarded as having been duly completed unless it at least specifies:
 - (a) the proposed date of disbursement of the requested Loan (the "**Disbursement Date**") which must be (i) a Business Day, and (ii) a day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open for general business in the capital city of each Lender, and (iii) a day which falls during the Availability Period, and (iv) a day not earlier than the fifteenth Business Day after the date of the Request for Funds; notwithstanding the foregoing, point (iv) does not apply to the first Loan;

- (b) the amount of the Loan requested which must be a minimum amount of Euro one billion;
 - (c) the requested grace period for such Loan, if any, during which no repayments of principal have to be made by the Borrower and which may not exceed a period of three years from the Disbursement Date (the "**Grace Period**");
 - (d) the term of the requested Loan which may not exceed five years from the Disbursement Date of the Loan and the last day of which must be an Interest Payment Date (as defined below) (the "**Term**"); and
 - (e) the amortisation schedule, which shall provide that the principal repayments shall be made in quarterly payments of equal principal amount by the Borrower on each Interest Payment Date (as defined below) starting on the first Interest Payment Date following the expiry of the Availability Period or (if later) the end of the relevant Grace Period (if any) and ending on the Interest Payment Date falling at the end of that Loan's Term.
- (4) Following a Request for Funds in respect of the first Loan, the Lenders' obligation to pay the amount of the Net Participation (as defined in Article 3(6) below) to the Borrower with respect to the first Loan shall be subject to:
- (a) the Commission having received a legal opinion satisfactory to the Lenders given by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form set out in Annex 4. Such legal opinion shall be dated not later than the date of the Request for Funds. The Borrower undertakes to inform the Lenders immediately if, between the date of the legal opinion and the Disbursement Date, any event occurs that would render incorrect any statement made in the legal opinion;
 - (b) the Commission having received from the Minister of Finance of the Borrower an official document indicating the persons authorised to sign the Requests for Funds (and thus validly commit the Borrower) and containing the specimen signatures of these persons;
 - (c) the signature of the MoU;
 - (d) the Commission having received, not later than on the Disbursement Date relating to such Loan, Commitment Confirmations of at least five Lenders comprising at least 2/3 of the Total Commitment (a "**Critical Mass of Lenders**");

- (e) the Commission having received confirmation from the Lenders (i) that they are satisfied that the conditions to drawdown under this Agreement are satisfied, and (ii) of the terms on which they are willing to make a Loan to the Borrower;
 - (f) no material adverse change having occurred since the date of this Agreement such as would, in the opinion of the Lenders, after consultation with the Borrower, be likely to prejudice materially the ability of the Borrower to fulfil its payment obligations under this Agreement, *i.e.* to service the Loan to be funded and to repay it; and
 - (g) no Event of Default having occurred which is continuing.
- (5) Following receipt of a Request for Funds in respect of any subsequent Loan, the Lenders' obligation to transfer the Net Participation, as defined in Article 3(6) below, of any such subsequent Loan to the Borrower shall be subject to:
- (a) the Borrower confirming that no event has occurred that would render incorrect any statement made in the legal opinion received by the Lenders under Article 3(4)(a);
 - (b) the remaining in place of Commitments from a Critical Mass of Lenders;
 - (c) the Commission having received confirmation from the Euro Area Member States (other than Greece) that they are satisfied with the compliance by the Borrower with the terms of the MoU and the conditions laid down in the Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 TFEU; and
 - (d) the conditions referred to in Paragraphs (e), (f), and (g) of Article 3(4) above being satisfied.

If the conditions in Article 3(4) (in the case of the first Loan) or Article 3(5) above (in the case of subsequent Loans) are satisfied, the Commission shall notify the Borrower by way of a written notice in the form of Annex 3 setting out the amount and the detailed terms (which may or may not differ to those specified in the corresponding Request for Funds) of the Loan that the Lenders are willing to extend to the Borrower under this Agreement (hereinafter the "**Acceptance Notice**"). The Borrower and the Committed Lenders, as defined in Article 3(6) below, shall irrevocably be bound by the terms of the Acceptance Notice, unless the terms of the Loan differ from those specified in the Request for Funds, in which case the Borrower and the Committed Lenders shall only be bound by the terms of the Acceptance Notice if the Borrower notifies the Commission in writing of its consent thereto. In the event of the Borrower's refusal to accept such terms, the Request for Funds and the related Acceptance Notice shall both be cancelled.

- (6) If the conditions set out in this Agreement (and in particular Articles 3(4) and 3(5) above) have been met, each Lender who has delivered to the Commission a Commitment Confirmation (each such Lender being a "**Committed Lender**") shall, not later than on the relevant Disbursement Date, transfer to the credit of the Lenders' Account its participation in each Loan (the "**Participation**") (reduced, for the sole purposes of determining and providing for the payment of the Net Disbursement Amount (as defined in Paragraph (8) below), by the amount of the Service Fee (as defined in Article 5(2) below) calculated by reference to the amount of such Participation pursuant to Article 5(2), the "**Net Participation**"), as such Participation shall be determined pursuant to the provisions of the Intercreditor Agreement.

For the avoidance of doubt, for all purposes other than for determining and providing for the payment of the Net Disbursement Amount (e.g. for reporting purposes, voting, etc.), only the Participation (not the Net Participation) of the Lenders will be taken into account.

- (7) A Committed Lender shall not be required to participate in a Loan if the circumstances in Article 5(7) apply and notwithstanding any measures proposed by the Euro Working Group such Committed Lender can not cover the funding cost of its Commitments under this Agreement.
- (8) Provided the ECB shall have received in the Lenders' Account before 11:00 a.m. Brussels time on the Disbursement Date in relation to a Loan the aggregate of the Net Participations of all Committed Lenders in such Loan (hereinafter referred to as the "**Net Disbursement Amount**"), the Lenders shall procure that the Commission will instruct the ECB to transfer the Net Disbursement Amount on the Disbursement Date to the euro account of the Borrower's Agent (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR030100023000000000200659) (Ref.: "Euro Area Stability Support to Greece"), or to such other euro-account as the Borrower's Agent shall advise in writing to the Commission and the ECB with a copy addressed to the Borrower at the latest two Business Days prior to the Disbursement Date.

If, on the Disbursement Date, the Lenders' Account has not been credited with the full amount of all the Net Participations of all of the Committed Lenders in respect of such Loan, then:

- (a) where the aggregate of the Net Participations effectively received in relation to such Loan represents at least 90% of the aggregate Net Participations of all of the Committed Lenders in relation to such Loan, then, provided that the Borrower consents, the Net Disbursement Amount will be reduced so as to be equal to the aggregate of the Net Participations effectively received by the ECB and the Lenders shall procure that the Commission shall then instruct the ECB to transfer the Net Disbursement Amount as so reduced to

the Borrower in the manner specified above. Conversely, if the Borrower refuses to receive such lower amount in respect of the Loan the Commission shall not instruct the ECB to transfer such funds (which shall forthwith be returned to the Committed Lenders concerned with no delay) and the Request for Funds and the related Acceptance Notice shall be cancelled automatically. If any part of the shortfall in Net Participations is in fact received within 2 Business Days of the scheduled Disbursement Date then the Commission shall consult with the Borrower as to whether it wishes to receive a remittance of such funds and in such event the parties shall make such adjustments to the terms of the relevant portion of the Loan as are necessary to take into account the late receipt of such funds. Any funds received outside this period of 2 Business Days shall be returned by the Commission to the relevant Lender(s); or

- (b) where the aggregate of the Net Participations effectively received in relation to such Loan is lower than 90% of the aggregate Net Participations of all the Committed Lenders in respect of such Loan then the Commission shall not instruct the ECB to transfer to the Borrower the corresponding funds (and the same will remain credited to the Lenders' Account) until the Commission has received further instruction from the Lenders to do so and the Borrower has notified the Commission in writing of its consent to receive the funds. In the event that:
 - (i) either the Lenders have instructed the Commission not to further proceed with the disbursement; or the Lenders have failed to give instructions to the Commission within two Business Days following the Disbursement Date, or
 - (ii) either the Borrower has notified the Commission of its refusal to receive the lower sum or the Borrower has not notified the Commission of its consent to receive the funds within two Business Days following the Disbursement Date,

the Commission shall then instruct the ECB to forthwith return the Net Participations credited to the Lenders Account to the Committed Lenders concerned and the Request for Funds and the related Acceptance Notice shall be cancelled; and

- (c) any adjustments under Points (a) and (b) shall be without prejudice to the Borrower's rights against the Committed Lenders which failed to fund their portion of a Loan.
- (9) The disbursement of a Loan shall under no circumstances commit any of the parties to proceed with the lending and borrowing of any further Loan.

- (10) The Borrower's right to request Loans under this Agreement expires at the end of the Availability Period, following which any undisbursed amount of the Facility shall be considered as immediately cancelled.

4. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

(1) Representations

The Borrower represents and warrants to the Lenders on the date of this Agreement and on each Interest Payment Date that:

- (a) each Loan shall constitute an unsecured, direct, unconditional, unsubordinated and general obligation of the Borrower and will rank at least *pari passu* with all other present and future unsecured and unsubordinated loans and obligations of the Borrower arising from its present or future Relevant Indebtedness as defined in Article 8(1)(g) below; and
- (b) the legal opinion of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance provided in accordance with Article 3(4)(a) is accurate and correct.

The Borrower confirms having received a copy of the Intercreditor Agreement and acknowledges that it is aware of and understands its terms. In the event of any modification to the Intercreditor Agreement the Lenders shall supply the revised terms thereof to the Borrower for its acknowledgement.

(2) Undertakings

The Borrower undertakes, until such time as all principal under this Agreement has been fully reimbursed and all interest and additional amounts, if any, due under this Agreement have been fully paid:

- (a) with the exception of those encumbrances enumerated in paragraphs (1) to (6) below:
- (i) not to secure by mortgage, pledge or any other encumbrance upon its own assets or revenues any present or future Relevant Indebtedness and any guarantee or indemnity given in respect thereof, unless the Loans at the same time shares *pari passu* and *pro rata* in such security; and
- (ii) not to grant to any other creditor or holder of its sovereign debt any priority over the Lenders.

The grant of the following encumbrances shall not constitute a breach of this Article:

- (1) encumbrances upon any property incurred to secure the purchase price of such property and any renewal or extension of any such encumbrance which is limited to the original property covered thereby and which secures any renewal or extension of the original secured financing; and
- (2) encumbrances on commercial goods arising in the course of ordinary commercial transactions (and expiring at the latest within one year thereafter) to finance the import or export of such goods into or from the country of the Borrower; and
- (3) encumbrances securing or providing for the payment of Relevant Indebtedness incurred exclusively in order to provide financing for a specific investment project, provided that the properties to which any such encumbrances apply are properties which are the subject of such project financing, or which are revenues or claims which arise from the project; and
- (4) any other encumbrances in existence on the date of the signing of this Agreement, provided that such encumbrances remain confined to the properties presently affected thereby and properties which become affected by such encumbrances under contracts in effect on the date of the signing of this Agreement and provided further that such encumbrances secure or provide for the payment of only those obligations so secured or provided for on the date hereof or any refinancing of such obligations; and
- (5) all other statutory encumbrances and privileges which operate solely by virtue of law and which cannot be reasonably avoided by the Borrower; and
- (6) encumbrances granted or consented to in relation to a securitization of State assets where the transaction involves (a) (i) the sale, transfer or assignment of State assets to a special purpose company or similar entity or (ii) the grant by the Borrower of security over State assets, where (b) such State assets are used in either case to back or to secure a public issuance of bonds by such special purpose company or similar entity and where the recourse of investors in respect of such bonds is limited to the revenue generated by or the realizable value of such State assets and (c) provided that the terms of such securitization and the use of the proceeds of such transaction are consistent with the policy conditions of the

MoU and accounted for in national accounts in line with ESA 95 principles and Eurostat guidance on securitisations operations undertaken by governments.

As used in this Article, "financing for a specific investment project" means any financing of the acquisition, construction or development of any properties in connection with a project if the providing entity for such financing expressly agrees to look to the properties financed and the revenues to be generated by the operation of, or loss or damage to, such properties as the principal source of repayment for the moneys advanced.

- (b) to utilise the Net Disbursement Amounts consistently with the Council decision on the basis of Articles 126(9) and 136 TFEU as in force at the relevant time and in accordance with the MoU.
- (c) to only repay the Loans advanced under this Agreement in accordance with the terms of this Agreement on a *pro rata* and *pari passu* basis to each Committed Lender via payments to the Lenders' Account maintained at the ECB and not to deal on a bilateral or preferential basis with individual Lenders in respect of the Loans made under this Agreement;
- (d) to obtain and maintain in full force and effect all authorisations necessary for it to comply with its obligations under this Agreement; and
- (e) to comply in all respects with applicable laws which might affect its ability to perform this Agreement.

5. INTEREST, COSTS AND EXPENSES

- (1) Subject to Article 5(7) below, in respect of each outstanding Loan, the Borrower shall pay on each Interest Payment Date interest having accrued on such Loan during the Interest Period ending on such date, at a rate per annum (the "**Interest Rate**") equal to the aggregate of:
 - (a) the then applicable three-month EURIBOR determined in accordance with Annex 5, or (i) in respect of periods which are equal to or exceed one week and are less than three months, the relevant EURIBOR rate determined (using the EURIBOR rate for the next longest period for which such rates are available) and (ii) in respect of periods of less than one week the applicable EONIA rate for each day with daily capitalisation; and
 - (b) a margin equal to:

- (i) 300 basis points, in respect of any Interest Periods commencing on or after the Disbursement Date of a Loan up to and including the Interest Period ending on the third anniversary of such Disbursement Date or, if this is not an Interest Payment Date, the first Interest Payment Date after the third anniversary of such Disbursement Date; and
- (ii) 400 basis points in respect of any subsequent Interest Periods.

For the purposes of this Agreement:

"Interest Payment Date" means, in relation to any Loan, any and each of 15 March, 15 June, 15 September and 15 December in each year and the final date of repayment of such Loan if it becomes repayable prior to the end of its scheduled Term; and

"Interest Period" means, in relation to a Loan, each three month period commencing on (and including) an Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next Interest Payment Date, except for (i) the first Interest Period in respect of such Loan which shall commence on (and include) the Disbursement Date thereof and end on (but exclude) the first Interest Payment Date following such Disbursement Date and (ii) any broken interest period in the event that a Loan is accelerated or otherwise repaid on a date other than the last day of its scheduled Term.

- (2) In order to cover operational costs, the Borrower shall pay to each of the Committed Lenders a non-refundable up-front service fee equal to 50 basis points (the **"Service Fee"**) to be calculated on the principal amount of the Participation of each such Committed Lender in each Loan which shall be deducted from each Loan to be disbursed to the Borrower. In the event of any re-allocation of Participations amongst Lenders such Service Fee shall be re-allocated between the Lenders participating in the relevant Loan in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
- (3) The Commission shall inform the Borrower and the Lenders two Business Days before the first day of the relevant Interest Period of the details of the interest calculation for such Interest Period. The EURIBOR setting and the day count convention shall be determined by the Commission in accordance with Annex 5.
- (4) The Borrower shall pay the amount of interest due to the Lenders Account referred to in Article 7(3) on the relevant Interest Payment Date and under the conditions as notified to it by the Commission. Interest on a Loan shall accrue from the date on which the respective amounts are transferred to the account at the Borrower's Agent until the date on which the respective repayment are irrevocably credited to the Lenders Account.

- (5) If the Borrower fails to pay any sum payable under this Agreement on its due date, the Borrower shall pay in addition default interest on such sum (or, as the case may be, the amount thereof for the time being due and unpaid) to the Lenders from the due date to the date of actual payment in full, calculated by reference to successive interest periods (each of such length as the Lenders may from time to time select, the first period beginning on the relevant due date and, wherever possible, the length of such period shall be that of one week) at a rate per annum on such overdue amount which is 200 basis points over the Interest Rate which would have been payable if the overdue amount had, during the period of non-payment, constituted a Loan.

So long as the failure to pay continues, such rate shall be refixed in accordance with the provisions of this Article 5(5) on the last day of each such interest period and unpaid interest under this Article concerning previous interest periods shall be added to the amount of interest due at the end of each such interest period. The default interest shall be due and payable from time to time on demand by the Commission.

- (6) The Borrower undertakes to pay to the Lenders or the Commission all additional interest and all costs and expenses, including legal fees, incurred and payable by the Lenders or the Commission as a result of a breach of any obligation under this Agreement by the Borrower.
- (7) If a Lender encounters higher funding costs than those applicable to the Borrower under this Agreement such Lender may inform the other Lenders and the Commission (through the Euro Working Group Chairman) and the Euro Working Group shall take a decision in line with the Intercreditor Agreement and inform the Borrower accordingly.

6. **REPAYMENT, EARLY REPAYMENT, MANDATORY REPAYMENT AND CANCELLATION**

- (1) The Borrower shall repay the principal amount of each Loan on the date(s) (each of which must be an Interest Payment Date) and under the conditions notified to it by the Commission in the relevant Acceptance Notice and related documentation.
- (2) The Borrower may, if it gives the Lenders not less than one month's prior written notice and subject to the agreement by the Lenders, prepay the whole or part of any Loan (provided that any prepayment in part shall be of not less than Euro one billion) on an Interest Payment Date.
- (3) If more than one Loan is outstanding, the prepayment shall be applied *pari passu* amongst all Loans regardless of their date of maturity, unless the reallocation in accordance with Article 6 of the Intercreditor Agreement has been executed and completed, in which case the Borrower may select which Loan or Loans any prepayment shall be applied against.

- (4) The following restrictions shall apply:
- (a) the notice of prepayment shall be irrevocable and shall specify the amount and the date upon which the prepayment is to be made, which must be an Interest Payment Date; and
 - (b) any prepayment shall be made together with accrued interest on the amount prepaid and subject to the Borrower indemnifying Lenders in respect of any costs, expenses or fees they suffer (including broken funding and broken hedging costs) as a consequence of such prepayment. Accrued interest shall be payable at the Interest Rate determined for the relevant period; and
 - (c) any partial prepayment shall be applied (after paying any accrued interest, fees or other amounts due in respect of the amount being prepaid) to the scheduled capital repayment amounts *pro rata*; and
 - (d) any amount which is voluntarily prepaid cannot be re-borrowed.
- (5) The Borrower may cancel, on not less than two weeks' prior written notice, the whole or any part (being a minimum of Euro one hundred million) of the undrawn amount of the Facility.
- (6) If:
- (a) the Court of Justice of the European Union in a final decision decides that this Agreement or the making of the Loans violates European Union law and such violation cannot be remedied then the Facility as a whole (*i.e.* the Commitments of all of the Lenders hereunder) shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans; or
 - (b) a constitutional court of a Lender or other court with competent jurisdiction in relation to such Lender decides in a final judgment that this Agreement or a Loan is violating the constitution of the Lender and such violation cannot be remedied, then the Commitment of the relevant Lender only shall immediately and irrevocably be cancelled but this shall not give rise to an acceleration of any outstanding Loans.
- (7) If financing granted to the Borrower under the IMF Stand-by Arrangement is repaid in advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis a proportional amount of the Loans made under this Agreement shall, unless the Lenders acting unanimously agree otherwise, become immediately due and repayable in an amount based on the initial ratio between the Loans made under this Agreement to financing made under the IMF Stand-by Arrangement.

7. PAYMENTS

- (1) All payments to be made by the Borrower shall be paid without set-off or counterclaim, free and clear of, and without deduction for and on account of, any taxes, commissions and any other charges for the entire term of this Agreement.
- (2) The Borrower declares that all payments and transfers under this Agreement, as well as the Agreement itself, are not subject to any tax or any other impost in the country of the Borrower and shall not be so subject for the entire term of this Agreement. If nevertheless the Borrower is required by law to make any such deductions, the Borrower shall pay the requisite additional amounts so that the Lenders receive in full the amounts specified by this Agreement.
- (3) All payments by the Borrower shall be made via SWIFT message MT202 in TARGET2 on the value date before 11:00 a.m. Brussels time to the TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, in favour of account number 4050992001, account name "Pooled bilateral loans EC/Lenders" with ref.: "Euro Area Stability Support to Greece", or to such other account as the Commission may instruct the Borrower and the Borrower's Agent by written notice at least two Business Days before the relevant Interest Payment Date (the "**Lenders' Account**").
- (4) The Commission shall on behalf of the Lenders advise the Borrower and the Borrower's Agent at least fifteen calendar days prior to each Interest Payment Date of the amount of principal and interest due and payable on such date and of the details (interest rate, interest period) on which the interest calculation is based.
- (5) The Borrower shall send to the Lenders and ECB a copy of its payment instructions sent to the Borrower's Agent at least two Business Days prior to the relevant Interest Payment Date.
- (6) If the Borrower shall pay an amount in relation to any of the Loans which is less than the total amount due and payable under this Agreement, the Borrower hereby waives any rights it may have to make any appropriation of the amount so paid as to the amounts due.

The amount so paid under a Loan shall be applied in or towards satisfaction of payments due under such Loan in the following sequence:

- (a) *first* against any fees, expenses and indemnities;
- (b) *second* against any interest for late payments as determined under Article 5(5);
- (c) *third* against interest; and

(d) *fourth* against principal,

provided that these amounts are due or overdue for payment on that date.

- (7) Any calculation and determination by the Commission under this Agreement:
- (a) shall be made in a commercially reasonable manner; and
 - (b) shall, absent manifest error, be binding on all Lenders and the Borrower.
- (8) Where a payment falls to be made under this Agreement on a day which is not a Business Day, such payment will instead be made on the immediately preceding Business Day.

8. **EVENTS OF DEFAULT**

- (1) The Lenders, may, by written notice (served by the Commission acting on their behalf) (and acting in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement) to the Borrower cancel the Facility and/or declare the outstanding principal amount of the Loans to be immediately due and payable, together with accrued interest, if:
- (a) the Borrower shall fail to pay any amount of principal or interest under any Loan or any other amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the manner as agreed in this Agreement, in respect of any Loan and such default shall continue for a period of thirty calendar days (in relation to a failure to pay any interest amount or any other amount with the exception of principal) or seven calendar days (in relation to a failure to pay any principal amount) after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
 - (b) the Borrower or its agencies shall default in the performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out in Article 1(3) to apply Loans in accordance with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU), and such default shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been given to the Borrower by the Lenders; or
 - (c) the Borrower's obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable against the Borrower or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or
 - (d) (i) it has been established that in relation to this Agreement or the MoU, the Borrower or the Borrower's Agent has engaged in any illegal activity, or any other actions detrimental to the Lenders or

- (ii) any representation or warranty made by the Borrower or the Borrower's Agent under this Agreement is inaccurate, untrue or misleading; or
- (e) Relevant Indebtedness of the Borrower having an aggregate principal amount in excess of Euro 250 million is the subject of a declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of such indebtedness or a *de facto* moratorium on payments; or
- (f) the Borrower does not make timely repurchases from the IMF in relation to the IMF Stand-by Arrangement; or
- (g) the Borrower does not generally pay its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the payment of the Relevant Indebtedness of the Borrower or of Relevant Indebtedness assumed or guaranteed by it.

For the purposes of the foregoing, "**Relevant Indebtedness**" means External Indebtedness and Public Internal Indebtedness.

"**External Indebtedness**" means all indebtedness of the Borrower or the Borrower's Agent (i) which is denominated or payable in a currency other than the lawful currency of the Borrower and (ii) which was not originally incurred or assumed under an agreement or instrument made with or issued to creditors substantially all of who are residents of Greece or entities having their head office or principal place of business with the territory of Greece.

"**Public Internal Indebtedness**" means all indebtedness of the Borrower which (i) is denominated in the lawful currency of the Borrower, (ii) is in the form of or represented by bonds, notes or other securities or any guarantee thereof and (iii) is or may be quoted or listed or ordinarily purchased and sold on any stock exchange, automated trading system, over the counter or other securities market.

- (2) The Lenders may, but are not obliged to, exercise their rights under this Article and may also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights. In relation to such rights they shall act in accordance with the terms of the Intercreditor Agreement.
- (3) The Borrower shall reimburse all costs, expenses, fees and loss of interest incurred and payable by the Lenders or the Commission as a consequence of an early repayment of any Loan under this Article. The loss of interest is the difference (if it is a positive amount) between the interest rate of the Loan and the interest received from the reinvestment of the amounts repaid early, for the period between the date of the early repayment and the date on which the

Loan matures or can be terminated by the Lenders. In addition, the Borrower shall pay default interest, as provided in Article 5(5) above, which shall accrue as from the date when the outstanding principal amount of the Loan has been declared immediately due and payable, until the date of actual payment in full.

9. **INFORMATION UNDERTAKINGS**

- (1) The Borrower shall supply to the Commission for distribution to the Lenders:
 - (a) all documents dispatched by the Borrower to its creditors generally at the same time as they are dispatched;
 - (b) a regular report on the progress made in fulfilment of the terms of the MoU;
 - (c) promptly, such further information regarding its fiscal and economic condition, as any Lender or the Commission may reasonably request; and
 - (d) any information pertaining to any event which could reasonably be expected to cause an Event of Default to occur (and the steps, if any, being taken to remedy it).
- (2) The Borrower undertakes to inform the Lenders and the Commission promptly if any event occurs that would render incorrect any statement made in the Borrower's legal opinion referred to in Article 3(4) above.

10. **UNDERTAKINGS RELATING TO INSPECTIONS, FRAUD PREVENTION AND AUDITS**

The Lenders (in accordance with the instructions of the Euro Area Member States (other than Greece)) shall be entitled to monitor the Borrower's compliance with its obligations hereunder and under the MoU and for this purpose the Lenders will be represented by the Commission and in this connection:

- (a) The Commission shall have the right to send its own agents or duly authorised representatives to carry out any technical or financial controls or audits that the Commission considers necessary in relation to the management of the Loan.
- (b) The Borrower and the Borrower's Agent shall supply relevant information and documents which may be requested for the purpose of such assessments, controls or audits, and take all suitable measures to facilitate the work of persons instructed to carry them out. The Borrower and the Borrower's Agent undertake to give to the persons

referred to in sub-paragraph (a) access to sites and premises where the relevant information and documents are kept.

- (c) The Borrower and the Borrower's Agent shall ensure investigation and satisfactory treatment of any suspected and actual cases of fraud, corruption or any other illegal activity in relation to the management of the stability support. All such cases as well as measures related thereto taken by national competent authorities shall be reported to the Commission without delay.

11. NOTICES

- (1) All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in writing and sent to the addressees listed in Annex 7. Each party will update addressees and notify it to the other parties hereto upon the same being amended from time to time.
- (2) All notices shall be given by registered mail. In case of urgency, they can be given by fax, SWIFT message or by hand-delivered letter to the addressees above mentioned and confirmed by registered mail without undue delay. Notices become effective with the actual receipt of the fax, the SWIFT message or the letter.
- (3) All documents, information and materials to be furnished under this Agreement shall be in the English language.
- (4) Each party to this Agreement will notify to the others the list and specimen signatures of the persons authorised to act on its behalf under this Agreement, promptly upon its signature of this Agreement. Likewise, each party will update such list and notify it to the other parties hereto upon the same being amended from time to time.

12. MISCELLANEOUS

- (1) If any one or more of the provisions contained in this Agreement should be or become fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby. Provisions which are fully or in part invalid, illegal or unenforceable shall be interpreted and thus implemented according to the spirit and purpose of this Agreement.
- (2) The Preamble and the Annexes to this Agreement form an integral part of this Agreement.
- (3) A person who is not party to this Agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or benefit from any term of this Agreement.

- (4) In the event that the Commission has any queries or questions regarding amounts which may be due or unsettled between the Lenders it may refer such issues to the Euro Area Working Group with a view to achieving an amicable resolution of issues between Lenders (acting in accordance with the directions of the Euro Area Member States (other than Greece)).

13. ASSIGNMENT AND TRANSFER

- (1) Any assignment and transfer of a Lender's rights and obligations which is permitted under Article 2 shall take effect as follows: the former Lender, the new Lender and the other Lenders shall enter into an assignment agreement in the form of Annex 6 (an "**Assignment Agreement**") and on the date when this is executed by all of these parties and subject to payment of the relevant amounts due in respect of such assignment and transfer: (i) the existing Lender shall assign absolutely its rights in respect of the Loans and the Agreement expressed to be assigned under the Assignment Agreement; (ii) the existing Lender shall be released by the Borrower and the other Lenders from its obligations under this Agreement in respect of the portion of the Loans being assigned and expressed to be the subject of the Assignment Agreement (the "**Relevant Obligations**"); and (iii) the new Lender shall assume to the Borrower and the other Lenders obligations equivalent to the Relevant Obligations and (if it is not already a Lender) shall become a party to this Agreement as a Lender. A copy of each Assignment Agreement shall be promptly supplied to the Commission and the Lenders shall notify the Borrower promptly of each such Assignment Agreement and the assignment effected thereunder.
- (2) Notwithstanding Article 13(1) above, any assignment and transfer of a Lender's rights and obligations under Article 2(4)(b) shall take effect without any need for the prior written consent of all Lenders but the former Lender will promptly notify the other Lenders and the Commission of such assignment and/or transfer.

14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- (1) This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.
- (2) The parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the legality, validity, interpretation or performance of this Agreement to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.
- (3) Judgements of the Court of Justice of the European Union shall be fully binding on and enforceable by the parties.

- (4) The Lenders may enforce any judgement obtained from the Court of Justice of the European Union, or other rights against the Borrower in the courts of the country of the Borrower.
- (5) The Borrower hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

15. ENTRY INTO FORCE

- (1) Following its signature by all parties, this Agreement shall enter into force on the date on which:
 - (a) the Lenders have received the official notification in the form of the Legal Opinion by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form of Annex 4 that this Agreement has been duly executed on behalf of the Borrower and all of the Borrower's obligations in relation to this Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same; and
 - (b) the Commission has received Commitment Confirmations from a Critical Mass of Lenders,

on which date this Agreement shall enter into effect and be binding on and between the Borrower and those Lenders which have provided such Commitment Confirmations.

This Agreement shall enter into force and become binding upon and between the Borrower, the Committed Lenders and each remaining Lender with effect from each date when the Commission receives the Commitment Confirmation of such Lender.

A "**Commitment Confirmation**" means a written confirmation (in accordance with Annex 4 to the Intercreditor Agreement) by a Lender to the Commission that under its national laws it is duly authorised to participate as a Lender under this Agreement.

- (2) It is acknowledged and agreed that the Commitment Confirmation of a Lender may be of provisional application in accordance with the national laws and legislation of the relevant Member State. If under applicable national laws the provisional authorisation is revoked, terminated or expires then the Commitment of the relevant Lender shall be revoked and cancelled with respect to future disbursements of Loans but this shall not give rise to

any acceleration of any Loan already disbursed by such Lender under this Agreement.

16. EXECUTION OF THE AGREEMENT

This Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the parties. The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

The Commission shall promptly after the signature of this Agreement supply conformed copies of the Agreement to each of the parties.

17. ANNEXES

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part hereof:

1. List of the Lenders;
2. Form of Request for Funds;
3. Form of Acceptance Notice;
4. Form of Legal Opinion;
5. EURIBOR Setting Rules;
6. Form of Assignment Agreement; and
7. List of Contacts.

Done in Brussels on 8 May 2010 and in Athens 8 May 2010.

HELLENIC REPUBLIC

as Borrower

Represented by

- *signed* -

George Papaconstantinou

Minister of Finance

The following Euro Area Member States

**KINGDOM OF BELGIUM, IRELAND,
KINGDOM OF SPAIN,
FRENCH REPUBLIC,
ITALIAN REPUBLIC,
REPUBLIC OF CYPRUS,
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
REPUBLIC OF MALTA,
KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
REPUBLIC OF AUSTRIA,
PORTUGUESE REPUBLIC,
REPUBLIC OF SLOVENIA,
SLOVAK REPUBLIC and
REPUBLIC OF FINLAND**
as Lenders

represented by:

EUROPEAN COMMISSION

Represented by

- *signed* -

Olli Rehn

BANK OF GREECE

as the Borrower's Agent

Represented by

- *signed* -

George Provopoulos

Governor of the Bank of Greece

KfW

acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the **Federal Republic of**

Germany

as Lender

Represented by

- *signed* -

Dr. Günther Bräunig

Member of the Managing Board

- *signed* -

Dr. Frank Czichowski

Treasurer

ANNEX 2
FORM OF REQUEST FOR FUNDS

By fax followed by registered mail:

European Commission

[Insert address]

Fax: [•]

Copy to the European Central Bank

[Insert address]

Fax: [•]

Copy to the Bank of Greece

[Insert address]

Fax: [•]

**Subject: Euro Area Stability Support
Request for Funds for the [•] Loan**

Dear Sirs,

We refer to the Loan Facility Agreement made between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•] (the "**Agreement**"). Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

1. We hereby irrevocably request that a Loan be disbursed under and in accordance with the Agreement upon the following terms:
 - (a) Principal amount of the Loan to be EUR [_____].
 - (b) The Net Disbursement Amount of the Loan to be EUR [_____].
 - (c) The Disbursement Date for the Loan shall be: [_____].
 - (d) The Loan shall have [no Grace Period] [a Grace Period of [_____]].
 - (e) The Term of the Loan shall be [_____] years.
 - (f) The scheduled principal repayments of the Loan shall be:

Date (years)	Scheduled Principal Repayments (€)
0	Disbursement

2. We acknowledge and agree that:

- (a) The list of authorised signatories sent on behalf of the Borrower by the Minister of Finance on [] remains valid and applicable.
- (b) No event has occurred that would render incorrect any statement made in the legal opinion issued by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance dated [].
- (c) No Event of Default has occurred.

Yours faithfully,

ANNEX 3
FORM OF ACCEPTANCE NOTICE



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
Finance, coordination with EIB group, EBRD and IFI's

By fax followed by registered mail:

[Insert Borrower's contact details]

Copy to the European Central Bank

[Insert address]

Fax: [•]

Copy to the Bank of Greece

[Insert address]

Fax: [•]

**Subject: Euro Area Stability Support
Acceptance Notice for the [•] Loan**

Dear Sirs,

We refer to: (i) the Loan Facility Agreement between the Euro Area Member States (other than the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic) and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on *[date]* (the "**Agreement**"); and (ii) the Request for Funds notified to the Commission by the Hellenic Republic on *[date]*. Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

We hereby confirm the financial terms applicable to the Loan requested by the Hellenic Republic in the above Request for Funds:

- (a) Principal amount of the Loan to be EUR [_____].
- (b) The Net Disbursement Amount of the Loan to be EUR [_____].
- (c) The Disbursement Date for the Loan shall be: [_____].
- (d) The Loan shall have [no Grace Period] [a Grace Period of _____].
- (e) The Term of the Loan shall be [_____] years.
- (f) The scheduled principal repayments of the Loan shall be:

Date (years)	Scheduled Principal Repayments (€)
0	Disbursement

(g) the Lenders in respect of this Loan comprise:

[], [], [], and []

Yours faithfully,

EUROPEAN COMMISSION

[•]

[•]

ANNEX 4
FORM OF LEGAL OPINION

(official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice,
Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry
of Finance)

[place, date]

To: European Commission
[Insert address]

**Re: Loan Facility Agreement between certain Euro Area Member States and KfW (as Lenders) and the Hellenic Republic (as Borrower) and the Bank of Greece (as the Borrower's Agent) signed on [•] 2010
Legal Opinion**

Dear Sirs,

In our capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, we refer to the above referenced Loan Facility Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "**Agreement**") entered into between, amongs others, certain Euro Area Member States and KfW (hereinafter referred to as the "**Lenders**") and the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "**Borrower**") on [•]. I also refer to the the Memorandum of Economic and Financial Policies, the Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality and the Technical Memorandum of Understanding (hereinafter referred to together as the "**MoU**").

We warrant that we are fully competent to issue this legal opinion in connection with the Agreement on behalf of the Borrower.

We have examined originals of the Agreement and of the MoU. We have also examined the relevant provisions of national and international law applicable to the Borrower and the Borrower's Agent, the powers of signatories and such other documents as we have deemed necessary or appropriate. Furthermore, we have made such other investigations and reviewed such matters of law as we have considered relevant to the opinion expressed herein.

We have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Borrower and the Borrower's Agent) and the conformity of all copies to originals, (ii) the capacity and power to enter into the Agreement of, and their valid authorisation and signing by, each party other than the Borrower and the Borrower's Agent and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Agreement on each party under the laws of England.

Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the Agreement in the MoU.

This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion.

Subject to the foregoing, we are of the opinion that:

1. With respect to the laws, regulations and legally binding decisions currently in force in the Hellenic Republic, the Borrower is by the execution of the Agreement and the MoU by [*insert name*], Minister of Finance, validly and irrevocably committed to fulfil all of its obligations under it. In particular, the provisions of the Agreement relating to the advance of Loans are fully valid.
2. The Borrower's execution, delivery and performance of the Agreement and the MoU: (i) have been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; and (ii) have not and will not violate any applicable regulation or ruling of any competent authority or any agreement or Treaty binding on it.
3. Nothing in this Agreement contravenes or limits the rights of the Borrower to make punctual and effective payment of any sum due for the principal, interest or other charges under the Agreement.
4. The Agreement and the MoU are in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Borrower and the Borrower's Agent. The enforcement of the Agreement would not be contrary to mandatory provisions of Hellenic law, to the ordre public of the Hellenic Republic, to international treaties or to generally accepted principles of international law binding on the Borrower.
5. It is not necessary in order to ensure the legality, validity or enforceability of the Agreement and the MoU that they be filed, recorded, or enrolled with any court or authority in the Hellenic Republic.
6. No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Hellenic Republic or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution and delivery of the Agreement and with any payment or transfer of principal, interest, commissions and other sums due under the Agreement.

7. No exchange control authorisations are required and no fees or other commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Agreement.
8. The signature of the Agreement and the MoU by [*insert name*], Governor of the Bank of Greece legally and validly binds the Borrower's Agent.
9. The choice of English law as governing law for the Agreement is a valid choice of law binding the Borrower in accordance with Hellenic law.
10. The Borrower has legally, effectively and irrevocably submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in connection with the Agreement and any judgement of this court would be conclusive and enforceable in the Hellenic Republic.
11. Neither the Borrower nor any of its property are immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Agreement.
12. The execution of the Agreement and the MoU has been made upon the provisions of [*insert appropriate reference to national law*].
13. The Agreement and the MoU have been validly ratified in accordance with provisions of [*insert appropriate reference to national law*].
14. In conclusion, the Agreement and the MoU have been duly executed on behalf of the Borrower and all the Borrower's obligations in relation to the Agreement and the MoU are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights and the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance

ANNEX 5 EURIBOR SETTING RULES

1. The EURIBOR for each Interest Period in respect of a Loan shall be fixed by the Commission in accordance with the following stipulations:
 - (1) the EURIBOR for the Interest Period shall be expressed as an annual interest rate. It shall correspond to the reference interest rate determined in accordance with points (2) to (4);
 - (2) on the second-last Business Day before the Disbursement Date and each Interest Payment Date (hereinafter referred to as the "**Interest Determination Date**"), the Commission, referring to the EURIBOR for three-month EUR deposits as quoted by the European Banking Federation on the Reuters 3000 XTRA monitor page EURIBOR 01 at, or around, 11 a.m. (Brussels time), shall determine the reference interest rate for the Interest Period following the respective Interest Determination Date;
 - (3) in the event of the Reuters 3000 XTRA monitor page EURIBOR 01 not publishing the EURIBOR on an Interest Determination Date as per point (2), the Commission shall, by analogy to the procedure under point (2), determine the reference interest rate as the EURIBOR, referring to a succeeding, or alternative page with corresponding information; and
 - (4) if, on an Interest Determination Date, no EURIBOR reference interest rates are quoted as described under points (2) and (3), the reference interest rate for the next interest period shall correspond to the three month EUREPO reference rate plus 25 basis points as published by the European Banking Federation on the Reuters 3000 XTRA monitor page EUREPO at or around 11 a.m. (Brussels time). If none of these interest rates are quoted as described, the reference interest rate for the next Interest Period shall correspond to the Lenders' actual financing costs.
2. The interest to be paid on the Loan shall be calculated by determining the amount to be paid on the outstanding principal amount according to the applicable Interest Rate, multiplying this result by the actual number of days in the respective Interest Period and then dividing by 360 days.

ANNEX 6
FORM OF ASSIGNMENT AGREEMENT

Dated:

EUR 80 000 000 000 Loan Facility Agreement
dated [] (the "Agreement")

1. We refer to the Agreement. This is an Assignment Agreement. Terms defined in the Agreement have the same meaning in this Assignment Agreement unless given a different meaning in this Assignment Agreement.
2. We refer to Article 13 (Assignment and Transfer) of the Agreement:
 - (a) The Existing Lender(s) assign(s) absolutely to the New Lender(s) all the rights of the Existing Lender(s) under the Agreement and the Loans which relate to that portion of the Existing Lender's/Lenders' Commitments and Participations in Loans under the Agreement as are specified in the Schedule.
 - (b) Each Existing Lender is released from all the obligations of the Existing Lender which correspond to that portion of the Existing Lender's Commitments and Participations in Loans under the Agreement specified in the Schedule.
 - (c) The New Lender(s) become(s) a party to the Agreement as a Lender and is/are bound by obligations equivalent to those from which the Existing Lender(s) is/are released under paragraph (b) above.
3. The proposed transfer date is [].
4. This Assignment Agreement shall upon delivery to the Borrower constitute notice of assignment to the Borrower.
5. This Assignment Agreement may be executed in any number of counterparts and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this Assignment Agreement.
6. This Assignment Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it are governed by English law.
7. This Assignment Agreement has been entered into on the date stated at the beginning of this Assignment Agreement.

**SCHEDULE
TO THE ASSIGNMENT AGREEMENT**

Rights to be assigned and obligations to be released and undertaken

[insert relevant details]

[Existing Lender(s)]

[New Lender(s)]

By:

By:

This Assignment Agreement is counter-signed by each of the other Lenders and the transfer date is confirmed as [●].

Signature of this Assignment Agreement by the Lenders constitutes confirmation by each of them of receipt of notice of the assignments referred to herein. A copy of this Assignment Agreement shall be supplied to the Commission promptly.

By:

The Lenders

ANNEX 7**LIST OF CONTACTS****For the Lenders and Commission:**

European Commission
Directorate General Economic and Financial Affairs –
Unit L-4 "Lending, Borrowing, Accounting and Back Office"
L-2920 Luxembourg
Attention: Head of Unit
Fax: + 352 4301 33459
SWIFT BIC: EUCOLULL

With copy to the ECB:

European Central Bank
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main, Germany
Attention: Head of Financial Operations Services Division
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

For the Borrower:

Ministry of Finance
General Accounting Office
37, E. Venizelos str.
101 65 Athens, Greece
Attention: 23rd Division
Fax: + 30 210 3338205

With copy to the Borrower's Agent:

Bank of Greece
21, E. Venizelos str.
102 50 Athens, Greece
Attention: Government Financial Operations & Accounts Department
Government Accounts Section
Fax: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA

CONFORMED COPY

INTERCREDITOR AGREEMENT

between

**KINGDOM OF BELGIUM
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
IRELAND
KINGDOM OF SPAIN
FRENCH REPUBLIC
ITALIAN REPUBLIC
REPUBLIC OF CYPRUS
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
REPUBLIC OF MALTA
KINGDOM OF THE NETHERLANDS
REPUBLIC OF AUSTRIA
PORTUGUESE REPUBLIC
REPUBLIC OF SLOVENIA
SLOVAK REPUBLIC
AND
REPUBLIC OF FINLAND**

8 May 2010

THIS INTERCREDITOR AGREEMENT (the "Agreement")

is made by and between:

Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland (referred to hereafter as the "**Parties**").

PREAMBLE

Whereas:

- (1) Greece (the "**Borrower**") has on 23 April 2010 requested bilateral loans from the other Euro Area Member States in accordance with the Statement of the Heads of State and Government of the euro area of 25 March 2010 and the Statement of the Eurogroup of 11 April 2010.
- (2) Pursuant to that request, the representatives of the Euro Area Member States (other than Greece) have decided on 2 May 2010 to provide stability support to Greece in an intergovernmental framework via pooled bilateral loans (the "**Pooled Bilateral Loans**").
- (3) Representatives of the Member States of the European Union have decided on 5 May 2010 to entrust the Commission with the tasks in relation to coordination and management of the Pooled Bilateral Loans as set out in this Agreement.
- (5) The Pooled Bilateral Loans will be governed by the provisions of a loan facility agreement (the "**Loan Facility Agreement**") to be entered into between the Parties to this Agreement, other than the Federal Republic of Germany ("**Germany**"), and KfW ("**KfW**") as Lenders (the "**Lenders**") and the Borrower and by the terms of this Agreement.
- (6) Measures concerning the coordination and surveillance of the budgetary discipline of Greece and setting out economic policy guidelines for Greece will be defined in a Council Decision on the basis of Articles 126(9) and 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union (the "**Council Decision**"), and the support granted to Greece is made dependent on compliance by Greece amongst others with measures consistent with such act and laid down in a Memorandum of Economic and Financial Policies, Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality and Technical Memorandum of Understanding (hereinafter referred together as the "**MoU**") each signed on 3 May 2010 by the Borrower and the Bank of Greece.

- (7) The Commission will open an account in the name of the Lenders with the European Central Bank (the "ECB"), to be used for processing all payments on behalf of the Parties, KfW and the Borrower in the context of the Pooled Bilateral Loans.

Now, therefore, the Parties have agreed as follows:

1. OBJECT

1. The Parties hereby agree that the Commission will represent them in organising and administering the Pooled Bilateral Loans to be granted to the Borrower pursuant to the terms of the Loan Facility Agreement. The Parties hereby further agree on certain arrangements among themselves relating to their mutual relationship.
2. Upon the Commission having received Commitment Confirmations (as set out in Annex 4) from at least five Parties comprising at least 2/3 of the Total Commitment (a "**Critical Mass of Member States**"), this Agreement shall enter into effect and be binding on and between those Parties which have provided such Commitment Confirmations. This Agreement shall enter into force and become binding upon each remaining Party with effect from the date when the Commission receives the Commitment Confirmation of such Party. It is acknowledged and agreed that the Commitment Confirmation of a Party may be of provisional application in accordance with the national laws and legislation of the relevant Party.
3. Germany shall designate KfW as Lender on behalf of Germany for the purposes of the Loan Facility Agreement. Germany may also appoint KfW as its delegate in relation to the performance of certain duties and functions under this Agreement provided that KfW shall not be entitled to represent Germany for the purposes of Articles 4, 7 and 8. Notwithstanding such delegation, Germany shall remain fully liable for the performance of its obligations under this Agreement. Accordingly, in this Agreement and in relation to Germany, references to Party and the duties, functions and obligations of a Party refer to Germany and references to Lenders and the duties, functions and obligations of Lenders refer to KfW as Lender under the Loan Facility Agreement acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of Germany provided that where a function, duty or obligation is imposed on a Lender under this Agreement, Germany shall, as Party to this Agreement, ensure to the other Parties and the Commission the performance by KfW as Lender under the Loan Facility Agreement of such duty, function or obligation.
4. Unless otherwise herein defined, capitalised words and expressions used in this Agreement shall have the meaning ascribed to them in the Loan Facility Agreement.

2. LOAN FACILITY AGREEMENT

1. The Parties agree that the Commission on behalf of the Parties shall negotiate (i) the Loan Facility Agreement under which the Pooled Bilateral Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the Borrower; (ii) the MoU with the Borrower; and (iii) collect and hold in safe custody any conditions precedents. The Parties (other than Germany) hereby authorise the Commission to sign the Loan Facility Agreement on their behalf, subject to the prior approval by all of them, after having liaised with the ECB. The Parties hereby authorise the Commission to sign the MoU on their behalf, subject to the prior approval by all of them, after having liaised with the ECB. These authorisations and the authorisation referred to in Article 3 shall take immediate effect as of the signature of this Agreement notwithstanding the terms of Article 1(2) above.

The Parties may participate in the negotiations with the Borrower led by the Commission.

2. The Loan Facility Agreement shall have a total principal amount of up to EUR 80 billion, corresponding to the aggregate of the bilateral loans which may be made by all of the Lenders (referred to therein as the "**Loan Facility**").
3. The Commitment of each Party and, in addition, in the case of Germany, of the respective Lender KfW under the Loan Facility Agreement will be the aggregate amount of the bilateral loan, as may be divided in annual tranches, which such Party (Germany on behalf of KfW) or the respective Lender has committed to make available, *i.e.* the EUR amount determined by applying the percentage set out next to each Party's name in the third column (the "**Contribution Key**") in Annex 2, to the total principal amount of EUR 80 billion, as may be amended from time to time in accordance with Articles 2(5)(b) and 2(7).
4. The Commitment of each Party (Germany on behalf of KfW) and of the respective Lender to provide the corresponding bilateral loan is firm and binding. It is only subject to the fulfilment of any procedures¹ that are required under each Party's national law. Parties shall make their best efforts to complete such procedures swiftly. If these procedures are successfully completed, the Parties will then be required to participate in the Loans or ensure that the respective Lender participates, within the respective Commitment taking into account the annual tranches referred to in Article 2(3), if applicable, for the amounts to be determined by the Commission in accordance with this Agreement, subject to the decisions referred to in Articles 2(5)(b) and 4(2) as regards the release of disbursements.

¹ In particular parliamentary authorisation.

5.
 - (a) If a Lender encounters higher funding costs than those applicable to the Borrower under the Loan Facility Agreement, such Lender shall inform the other Parties and the Commission (through the Euro Working Group Chairman) and request that the interest applicable to the outstanding Loans be determined in accordance with Annex 3.
 - (b) If a Lender encounters higher funding costs, it may by written notice together with supporting information satisfactory to the other Lenders request the Parties (with a copy to the Commission and the Euro Working Group Chairman) to accept that the Lender in question does not participate in the Loans to be made. The decision of the Parties is to be made at the latest when they decide upon a Loan in accordance with Article 4(2).
6. An up-front Service Fee calculated on the principal amount of each Loan shall be charged to the Borrower and deducted from the cash amount to be remitted to the Borrower in respect of each such Loan (such that the Borrower receives the net amount), to cover operational costs. The Service Fee will be deducted from the cash amount remitted to Borrower in respect of each Loan (but shall not reduce the principal amount of such Loan that the Borrower is liable to repay) and will be allocated by the Commission to the Lenders actually contributing to that disbursement, proportionally to the participation of each such Lender in the total amount of that Loan. In the event of a re-allocation of the Loans made by different Lenders in accordance with Article 6(2) there shall be a re-allocation of such Service Fee amongst all Lenders who participate in the Loans on a *pro rata* basis.
7. The Borrower may only request the disbursement of a Loan during the Availability Period specified in the Loan Facility Agreement. The Parties may at any time unanimously decide to extend the Availability Period. The Parties may also, acting unanimously, agree to increase the Commitments and the aggregate amount of the Loans to be made available under the Loan Facility Agreement. In this event Germany shall procure that KfW extends the Availability Period and/or increases its Commitment under the Loan Facility Agreement accordingly.

3. OPENING OF ACCOUNT

The Commission is authorised by the Parties to open an account in the name of the Lenders with the ECB and to use that account for processing all payments on behalf of the Lenders and from the Borrower in the context of the Pooled Bilateral Loans. The Commission is exclusively authorised to give all instructions in relation to this account in accordance with this Agreement. This account is maintained for each of the Lenders in accordance with their respective interests in the funds credited to the account.

4. PREPARATION AND AUTHORISATION OF DISBURSEMENTS

1. Before each disbursement of a Loan under the Loan Facility Agreement, the Commission will, in liaison with the ECB, present a report to the Parties analysing compliance by the Borrower with the terms and the conditions set out in the MoU and in the Council Decision. The Parties will evaluate such compliance and will unanimously decide on the release of the relevant Loan. The first Loan is released upon signature of the MoU and will not be the object of such a report.
2. Following a Request for Funds from the Borrower complying with the terms of the Loan Facility Agreement, the Parties shall (other than in respect of the first Loan) consider the report of the Commission regarding the Borrower's compliance with the MoU and the Council Decision. If, acting unanimously, the Parties consider that the Borrower has complied with the conditions to drawdown under the Loan Facility Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the MoU and the Council Decision then the Euro Working Group Chairman shall request in writing the Commission on behalf of the Lenders to communicate an Acceptance Notice. The request from the Euro Working Group Chairman shall specify the amount which the Lenders are willing to make available by way of a Loan under the Loan Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the Term, the redemption schedule and the Interest Rate in relation to such Loan.

If, at the time of receipt of a Request for Funds for a Loan, one or several Lenders do not participate in such Loan by reason of the circumstances described in Articles 2(4) or 2(5)(b), then the other Lenders will cover the missing amount up to the limit of their respective Commitments taking into account the annual tranches referred to in Article 2(3), if applicable. In such circumstances, the share of each Lender in any potential future Loan will be recalculated by the Commission with a view to bringing it back, to the extent possible, to each Lender's Adjusted % Contribution (as defined in Article 6(2)(b)(i)) as soon as possible (frontloading/back loading). The calculation of the contribution of each Lender in the Loan will be part of the details relating to a Request for Funds supplied by the Commission to the Lenders.

3. Following the communication by the Commission of a Request for Funds and after unanimous decision by the Parties to proceed with disbursement of a Loan, the Euro Working Group Chairman, on behalf of the Lenders, will send a letter to the Commission confirming the authorisation of the disbursement. The letter will irrevocably confirm the amount of the Loan, the Net Disbursement Amount, the Term, the redemption schedule, the Interest Rate, the Disbursement Date and any other conditions applicable as well as the respective proportion of each Lender. If applicable, and following receipt of written notice from relevant Lenders, the Euro Working Group Chairman shall communicate to the Commission and the Lenders whether any Lender

has notified it that the circumstances described in Article 2(5) apply to it and the decision of the Parties relating thereto. The Euro Working Group Chairman shall communicate the decisions of the Parties to the Commission at least 10 Business Days prior to the relevant Disbursement Date. Notwithstanding the foregoing, as regards the first Loan the decision shall be communicated to the Commission at the latest two Business Days prior to the Disbursement Date.

5. **DRAWDOWN PROCEDURE**

1. In preparation for the disbursement of a Loan, the Commission will call at least seven Business Days (T-7) before the Disbursement Date ("T") (two Business Days (T-2) in the case of the first disbursement) on the Committed Lenders to make their participation available on the account referred to in Article 3 on T by 11:00 a.m. (Brussels time) in the form of the Template Drawdown Notice in Annex 5 to this Agreement. The Committed Lenders shall send a copy of their payment instructions to this effect to the Commission and the ECB at the latest two Business Days (T-2) before (one Business Day (T-1) before in the case of the first disbursement). The Lenders undertake not to change them.
2. If on the Disbursement Date the account referred to in Article 3 has not been credited with the full amount of the Net Participations (the "**Full Amount**") in sufficient time to allow the ECB to transfer the full amount of the Loan to be disbursed on T, then:
 - (a) if the aggregate amount of the Net Participations received is at least 90% of the Full Amount in respect of such Loan then, provided that the Borrower consents, the Commission shall instruct the ECB to disburse the Loan in an amount equal to the aggregate of the Net Participations actually received into the account; if in such circumstances the Borrower refuses to receive the lower amount of the Loan then the Commission shall instruct the ECB to return the Net Participations received to the Committed Lenders concerned; if the Borrower accepts to receive the reduced Net Participations and within 2 Business Day of T, all or part of the shortfall in the Net Disbursements is received into the Lenders' Account then the Commission shall consult with the Borrower as to whether it wishes to receive a remittance of such funds and in such event the parties shall make such adjustments to the terms of the relevant portion of the Loan to take into account the late receipt of these funds. Any funds received outside this period of two Business Days shall be returned by the Commission to the relevant Committed Lenders but without prejudice to the rights of the Borrower in respect of such Committed Lenders which failed to fund the Loan;
 - (b) if the aggregate amount of the Net Participations received is lower than 90% of the Full Amount in relation to such Loan, then the

Commission shall not instruct the ECB to make such Loan and the ECB and the Commission shall await further instructions from the Parties through the Euro Working Group Chairman. If the relevant Parties instruct the Commission not to proceed with such Loan or do not reply within two Business Days following the Disbursement Date the Commission shall instruct the ECB to return such funds to the Lenders concerned.

The amounts held in the account will be remunerated according to a rate decided by the ECB.

6. CALCULATIONS AND DISTRIBUTION OF PAYMENTS

1. Interest calculation

The Parties agree to entrust the Commission with the task of making the calculations for the purposes of this Article and the Loan Facility Agreement. It shall determine the Interest Rate for each Loan in accordance the Loan Facility Agreement, calculate the amounts payable on each Interest Payment Date and notify the Borrower and the Lenders thereof. It will also instruct the ECB and inform the Lenders on the distribution of any amounts being received from the Borrower in the account referred to in Article 3 above.

2. Reallocation of Committed Lenders' Participations in Loans:

On the first date (the "**Recalculation Date**") on which interest is payable or a scheduled repayment has to be made hereunder after the earliest of:

- (i) the Disbursement Date of the last Loan under the Loan Facility Agreement, following which the Facility Amount (as increased, reduced or cancelled from time to time) has been disbursed in full, or
- (ii) the date on which an Event of Default under the Loan Facility Agreement occurs, or
- (iii) the day on which the Availability Period, as may be postponed from time to time, expires.

the Commission will recalculate the Participation of each of the Committed Lenders in each of the outstanding Loans in order to ensure that pro-rata amongst Lenders is achieved as follows:

- (a) If at the Recalculation Date:
 - (i) the relative proportion of the outstanding of each Committed Lender as related to the total outstanding resulting from all Loans coincides with the Adjusted % Contribution (as defined in Paragraph (b) below), and

- (ii) all Loans have the same characteristics (in particular, same interest, payment dates, maturity and repayment profile),

all amounts thereafter due and payable from the Borrower and received by the ECB on the account referred to in Article 3 for each Loan will be distributed to the Lenders according to the actual contribution of each Committed Lender in such Loan.

- (b) In all other circumstances, the Commission will calculate for each Committed Lender:

- (i) the proportion that each Committed Lender's Commitment bears to the Total Commitment (the "**Adjusted % Contribution**"),² and

- (ii) the proportion that each Committed Lender's actual participation outstanding in each Loan bears to the total amount outstanding of each such Loan (the "**Actual % Contribution**"); and

- (iii) the amount by which each Committed Lender's actual participation outstanding in each Loan exceeds (the "**Excess Participation Amount**") or is less than (the "**Shortfall Participation Amount**") the total amount outstanding of such Loan multiplied by each such Committed Lenders' Adjusted % Contribution.

If the Actual % Contribution of any Committed Lender in the aggregate of any outstanding Loans is lower than its Adjusted % Contribution in such Loans, the Commission will instruct:

- (1) each such Committed Lender to transfer to the ECB an amount equal to the aggregate of its Shortfall Participation Amounts (less the amount of the Service Fee attributable to such Shortfall Participation Amount) in relation to all outstanding Loans to the account referred to in Article 3; and
- (2) the ECB, following receipt of the aggregate of the Shortfall Participation Amount pursuant to Paragraph (i) above, to make payments to all Committed Lenders, whose Actual % Contribution in any Loan outstanding exceeds their respective Adjusted % Contribution in relation to such Loan, in an amount equal to the aggregate of each such Committed

² For clarification purposes, if all Lenders successfully finalise - where required - their respective national legal procedures, the Adjusted % Contribution will be identical to the Contribution Key.

Lender's Excess Participation Amounts (less the amount of the Service Fee attributable to such Excess Participation Amount) in relation to all Loans outstanding

(each a "**Balancing Payment**"). The Balancing Payments shall all be made on the same day. The recalculation becomes effective on the day when such Balancing Payments are made.

The Service Fee shall be reallocated among the Lenders according to the same process. For the avoidance of doubt, interest paid until the Recalculation Date will not be reallocated.

Prior to and at the date on which the Balancing Payment is effectively made, all amounts due and payable from the Borrower and received by the ECB on the account referred to in Article 3 will be distributed to the Committed Lenders according to the actual participation of each Lender in each Loan, subject to the terms of Article 6(3).

From the date on which the Balancing Payment is effectively made until the final repayment of all Loans, all amounts due and payable from the Borrower and received by the ECB on the account referred to in Article 3 will be distributed to the Lenders according to their respective Adjusted % Contribution, subject to the terms of Article 6(3).

The Commission will present the Adjusted % Contribution, the Actual % Contribution, the Excess Participation Amount, the Shortfall Participation Amount and the Balancing Payment to the Committed Lenders through the Euro Working Group Chairman for approval by them prior to its application.

The Committed Lenders shall (i) pay to, or receive a payment from, the account referred to in Article 3 in accordance with the notification given by the Commission, and (ii) accept or make the assignment or the transfer of the assets derived from the rebalancing referred to in Article 6(2)(b) above once all corresponding payments have been made.

3. If one or more of the Committed Lenders at the time of disbursement of a Loan has proved to the satisfaction of the other Committed Lenders that their funding costs were higher than the Interest Rate of the Loan, the provisions of Annex 3 to this Agreement will apply and the allocation among the Lenders of interest amounts paid by the Borrower will be modified by the Commission accordingly. The Committed Lenders and the ECB will be informed thereof.
4. In case that the Borrower does not pay any amount due in full, the amounts received will be distributed pro rata according to the rules set out in Article 6(2). The application of default interest on overdue amounts and the allocation of funds towards payment of fees, costs, interest and principal will be effected in accordance with the provisions of the Loan Facility Agreement.

7. BREACH OF OBLIGATIONS UNDER THE LOAN FACILITY AGREEMENT AND AMENDMENTS AND/OR WAIVERS TO IT

1. In case that the Commission becomes aware of a breach of an obligation under the Loan Facility Agreement, it shall promptly inform the Parties (through the Euro Working Group Chairman) and the ECB about this situation and shall propose how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the Parties and will inform the Commission and the ECB of the decision taken. The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision in accordance with the Loan Facility Agreement.
2. In case that the Commission becomes aware of a situation where amendments and/or waivers relating to any Loan made under the Loan Facility Agreement may become necessary, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman and the ECB about this situation and shall propose how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the Parties and will inform the Commission and the ECB of the decision taken. The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision and, following instructions of the Parties, negotiate and sign a corresponding amendment or waiver or a new loan agreement with the Borrower or any other arrangement needed.
3. In other cases than those referred to in Article 7(1) and 7(2), if the Commission becomes aware of a situation where there is a need for the Parties to express an opinion or take an action in relation to the MoU or the Loan Facility Agreement, it shall inform the Parties through the Euro Working Group Chairman about this situation, and shall propose how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the Parties and will inform the Commission of the decision taken. The Commission and the Lenders will thereafter implement the decision taken in whichever form is needed.

8. CERTAIN INTER-CREDITOR AND OTHER ARRANGEMENTS

The Parties acknowledge and agree as follows:

1. All Lenders rank equal and *pari passu* amongst themselves.
2. Decisions to be made under or in relation to the Loan Facility Agreement will be taken by the majority of Parties representing Lenders holding no less than 2/3 of the principal amount outstanding in respect of Loans at the time of the voting, unless the decision relates to a matter for which unanimity is expressly required in this Agreement or in the Loan Facility Agreement in which case a unanimous decision of all the Parties shall be required. For the avoidance of doubt, decisions as to whether to declare an Event of Default and/or to permit a waiver or amendment in respect of the Loan Facility Agreement (other than in respect of one of the matters expressly set out in Article 8(3) below) shall be taken by such a 2/3 majority.

3. A unanimous decision of the Parties is needed in order to authorise the modification of (i) this Agreement or the MoU or (ii) any of the following terms of the Loan Facility Agreement: aggregate principal amount of the Loan Facility, Commitment, Adjusted % Contribution, the Availability Period, a repayment profile or Interest Rate of any outstanding Loan. Unanimity means a positive or negative vote of all the Parties provided that any Party which has cancelled its Commitment as Lender (in the case of Germany, the Commitment of KfW) to make further Loans shall not have any vote on decisions in respect of such further Loans but shall retain its voting rights on matters affecting Loans which it (or in the case of Germany, KfW) has funded and which remain outstanding.
4. The Parties shall take their decisions at meetings within the framework of the Eurogroup, excluding Greece. All their decisions shall be communicated in writing by the Euro Working Group Chairman to the Commission.
5. Each of the Parties undertakes for the benefit of the other Parties to coordinate with the other Parties in respect of the exercise of any rights to accelerate or to enforce against the Borrower in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement.
6. The Parties shall not assign or transfer any of their rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Parties to this Agreement and the Commission.
9. **SHARING OF PAYMENTS**
1. Each Lender undertakes not to seek payment of its rights in respect of Loans from the Borrower other than in accordance with the terms of this Agreement and the Loan Facility Agreement, undertakes to pay all sums received by it in respect of the Loan Facility Agreement which have not been received from the ECB as contemplated by this Agreement and the Loan Facility Agreement to the account referred to in Article 3 to be distributed on a *pro rata* basis in accordance with the terms of this Agreement. They also undertake not to actively set-off claims they may have against the Borrower against sums owed by them to the Borrower other than subject to compliance with this Article 9.
2. If a Lender (a "**Recovering Lender**") receives or recovers (including by way of set-off) any amount from the Borrower other than in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement or the Loan Facility Agreement and applies that amount to a payment due to it under this Agreement or the Loan Facility Agreement;
 - (a) the Recovering Lender shall, within three Business Days, notify details of the receipt or recovery to the Commission;

(b) the Recovering Lender shall, within three Business Days of demand by the Commission, pay to the ECB an amount (the "**Sharing Payment**") equal to such receipt or recovery.

3. The Commission shall treat the Sharing Payment as if it had been paid by the Borrower and distribute it between the participating Lenders (including the Recovering Lender) in accordance with the payment mechanics set forth in this Agreement and the Loan Facility Agreement.

10. ADMINISTRATIVE PROVISIONS

1. For all its functions under this Agreement, the Commission shall act through its service Directorate General Economic and Financial Affairs ("**ECFIN**") and on the basis of the internal rules applicable to its off-budget financial operations.³

2. All costs of the Lenders and the Commission arising in the implementation of the Agreement shall be borne by the Borrower in accordance with the Loan Facility Agreement. The Commission shall charge no fees for its work for organising and administering the Pooled Bilateral Loans.

3. The Commission shall report to the Lenders on the outstanding claims and liabilities under the Loan Facility Agreement on a quarterly basis.

4. The Commission will report to the Parties and ask instructions from the Euro Working Group Chairman regarding unsettled claims and liabilities or any other issues that may arise under this Agreement or the Loan Facility Agreement.

5. Each Lender is required to inform the Commission promptly in writing (i) that its contribution to the Loan Facility Agreement is duly authorised under the national law applicable to it after the signature thereof, or (ii) if subject to such procedures, as soon as they have been duly completed, and deliver to the Commission a Commitment Confirmation. It is acknowledged and agreed that the Commitment Confirmation of a Party may be of provisional application in accordance with the national laws and legislation of the relevant Party.

11. COMMUNICATIONS

All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in writing and sent to:

For the Parties:

³ Commission Decision C(2005)2992 of 9 August 2005.

The Eurogroup Working Group Chairman
c/o EWG Secretariat
B-1049 Brussels

For the Commission:

European Commission
Directorate General Economic and Financial Affairs
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"
L-2920 Luxembourg

All practical communications in relation to a Loan to be disbursed, once a decision by the Parties on its release has been taken, and corresponding reimbursements shall be validly performed if in accordance with the list of contacts and account details for the Lenders, the ECB and the Commission as communicated to the Commission, unless otherwise specifically defined in this Agreement. The details (and such further details that may be requested by the Commission) shall be communicated to the Commission at the latest on the date of signature of this Agreement. Any changes to the details shall be promptly communicated to the Commission. The Commission shall send a copy of the list to all Parties.

12. **TERM**

This Agreement shall remain in full force and effect as long as there are any amounts outstanding under the Loan Facility Agreement. The Agreement shall also cover any possible further Loan Facility Agreement between the Lenders and Greece.

For the avoidance of doubt, as far as the MoU is concerned, this Agreement covers the 3-year programme period.

13. **MISCELLANEOUS**

1. If any one or more of the provisions contained in this Agreement should be or become fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not be affected or impaired thereby. Provisions which are fully or in part invalid, illegal or unenforceable shall be interpreted and thus implemented according to the spirit and purpose of this Agreement.
2. The Preamble to this Agreement forms an integral part of this Agreement.
3. The Borrower shall receive a copy of this Agreement.

14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

1. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.
2. Any dispute arising from or in the context of this Agreement shall be settled amicably, failing which it shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.

15. EXECUTION OF THE AGREEMENT

This Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the Parties. The counterparts each form an integral part of the original Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Agreement.

The Commission shall promptly after the signature of this Agreement supply conformed copies of the Agreement to each of the Parties.

16. ANNEXES

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part thereof:

1. List of Parties with their respective Commitments;
2. Contribution Key;
3. Special case of higher funding costs;
4. Template for Commitment Confirmation;
5. Template for Drawdown Notice.

Done in Brussels on 8 May 2010

For the Parties,

Kingdom of Belgium,

represented by Vice Prime Minister and Minister of Finance

- *signed* -

Didier Reynders

Federal Republic of Germany,

represented by Minister Dr. Wolfgang Schäuble

- *signed* -

Ireland,

represented by Mr. Brian Lenihan, T.D., Minister for Finance

- *signed* -

Kingdom of Spain,

represented by Minister of Economy and Finance

- *signed* -

Elena Salgado Mendez

French Republic,

represented by Minister Christine Lagarde

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

- *signed* -

French Republi

Italian Republic,

represented by Minister Giulio Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

- *signed* -

Republic of Cyprus,

represented by Minister of Finance

- *signed* -

Mr. Charilaos Stavrakis

Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Minister

- *signed* -

Luc Frieden

Republic of Malta,

represented by Minister Tonio Fenech

Minister for Finance the Economy and Investment

- *signed* -

Kingdom of the Netherlands,

represented by Minister of Finance

- *signed* -

Mr. drs. J.C. de Jager

Republic of Austria,

represented by Federal Minister of Finance

- *signed* -

Josef Pröll

Portuguese Republic,

represented by Minister of State and Finance, Fernando Teixeira dos Santos

- *signed* -

Republic of Slovenia,

represented by Minister of Finance

- *signed* -

Franc Križanič

Slovak Republic,

represented by Minister Ján Počiatek

- *signed* -

Republic of Finland,

represented by Minister of Finance

- *signed* -

Jyrki Katainen

ANNEX 1
LIST OF PARTIES WITH THEIR RESPECTIVE COMMITMENTS

<u>Country</u>	<u>Commitments</u> <u>EUR</u>
Kingdom of Belgium	2.860.942.462,10
Federal Republic of Germany (Commitment of KfW)	22.336.133.611,30
Ireland	1.310.046.500,93
Kingdom of Spain	9.794.387.452,71
French Republic	16.773.596.199,72
Italian Republic	14.739.467.996,33
Republic of Cyprus	161.470.573,49
Grand Duchy of Luxembourg	206.054.851,64
Republic of Malta	74.543.025,89
Kingdom of the Netherlands	4.703.995.187,73
Republic of Austria	2.290.192.933,16
Portuguese Republic	2.064.558.742,44
Republic of Slovenia	387.812.451,16
Slovak Republic	817.850.223,95
Republic of Finland	<u>1.478.947.787,45</u>
	80.000.000.000,00

ANNEX 2
CONTRIBUTION KEY

<u>Member State</u>	<u>ECB Capital subscription key</u>	<u>Contribution Key</u>
Kingdom of Belgium	2,4256	3,576178077627360%
Federal Republic of Germany	18,9373	27,920167014121300%
Ireland	1,1107	1,637558126162890%
Kingdom of Spain	8,3040	12,242984315887900%
French Republic	14,2212	20,966995249651300%
Italian Republic	12,4966	18,424334995414800%
Republic of Cyprus	0,1369	0,201838216864770%
Grand Duchy of Luxembourg	0,1747	0,257568564545473%
Republic of Malta	0,0632	0,093178782365621%
Kingdom of the Netherlands	3,9882	5,879993984660890%
Republic of Austria	1,9417	2,862741166445020%
Portuguese Republic	1,7504	2,580698428050350%
Republic of Slovenia	0,3288	0,484765563952786%
Slovak Republic	0,6934	1,022312779941790%
Republic of Finland	1,2539	<u>1,848684734307780%</u>
Total	67,8266	100,0000000000000%

ANNEX 3**SPECIAL CASE OF HIGHER FUNDING COSTS**

The following rules apply if a contributing Member State "A", at the time when the decision of the Parties in accordance with Article 4(2) concerning the disbursement of a Loan is taken proves to the satisfaction of the other Parties that its own funding costs are higher than the Interest Rate of the Loan:

1. The Commission shall request similar information from the other Parties about their respective funding costs.
2. The Member State "A" shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, the amount that corresponds to its absolute funding cost for its part in the Loan.
3. Other Lenders shall be paid, from all interest received under the Loan Facility Agreement, after pro rata deduction of the amount under point 2.
4. If such calculation would result in any Lender other than Member State "A" being allocated an interest amount lower than its funding costs, the Commission will revert to the Parties in accordance with Article 10(4).

ANNEX 4

TEMPLATE FOR COMMITMENT CONFIRMATION

[Letter head of Authorities of Euro Area Member State]

By fax followed by registered mail:

European Commission
Directorate General Economic and Financial Affairs
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"
L-2920 Luxembourg
Fax: +352 4301 33459

Copy to:

European Central Bank
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Germany

Fax: +49 69 1344 6171

**Re: Euro Area Member States Stability Support for Greece
Confirmation Commitment**

Dear Sirs,

We refer to the Intercreditor Agreement between the Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Ireland, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cyprus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic and Republic of Finland (the "**Parties**") signed on [•]. We furthermore refer to the Loan Facility Agreement between the Parties, except Germany, and KfW as Lenders and the Hellenic Republic as Borrower signed on [•].

We hereby notify you that we are duly authorised under our national laws to permit us to be [provisionally]/ [definitively] bound by the above mentioned Agreements with effect from [date]. [With reference to Article 2(3) of the Agreement we inform

you that the annual tranches of the Commitment are as follows: *[add relevant information, if applicable]*

Yours faithfully,

[Name of Euro Area Member State]

[•]

[•]

ANNEX 5
TEMPLATE FOR DRAWDOWN NOTICE



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

**INSTRUCTION LETTER FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE
LENDERS**

[DATE]

To: [insert contact details of Lender]

Copy: European Central Bank (ECB)

Dear Sirs

Re: Loan Facility Agreement with the Hellenic Republic
Loan N° [] for EUR [], final maturity [date]

In accordance with the decision of the Euro Working Group of [date] transmitted by its Chairman, we hereby instruct you, in your capacity as Lender under the Loan Facility Agreement [dated] and in accordance with Art. 5(1) of the Intercreditor Agreement, to transfer to the account at the European Central Bank an amount of EUR [] (i.e. loan amount of EUR [] minus service fee of EUR []).

We request you to transfer via SWIFT message MT202 [*or another SWIFT message agreed with the ECB*] in TARGET2 for value [date], before 11:00 a.m. Brussels time to the TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, in favour of account number 4050992001, account name "Pooled bilateral loans EC/Lenders" with ref.: "Euro Area Stability support to Greece".

Please provide us and the ECB with a copy of the transfer instructions at least two Business Days before the value date. These instructions shall be irrevocable and may not be varied except with the consent of yourselves and the Commission.

Terms not defined in this letter shall have the same meaning as in the Loan Facility Agreement.

Yours faithfully

European Commission

By:

By:

Participating Lender	Loan amount	Service fee	Net disbursement amount
[Lender A]			
[Lender B]			
[Lender C]			
.....			
TOTAL			

€ 6,80



16PDL0038000